



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

V RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE E SULL'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE LAZIO

Anno 2008

Servizio Legislativo



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

V Rapporto sulla legislazione e sull'attività regolamentare della Regione Lazio

Anno 2008

Servizio Legislativo

PREFAZIONE

Impegno, rigore e attenzione verso i territori: il Consiglio regionale del Lazio, nel corso del 2008, ha condotto il proprio lavoro seguendo queste direttrici. L'intensa attività normativa è stata improntata alla tutela delle fasce più deboli, al rilancio dell'economia, alla promozione delle politiche giovanili e delle pari opportunità, al contrasto della criminalità organizzata.

La pubblicazione del "Rapporto sulla legislazione e sull'attività regolamentare" relativo al 2008 risponde all'esigenza di dare risonanza alle scelte normative compiute dalla Regione nei vari settori che costituiscono il nostro ordinamento.

Diffondere il lavoro svolto significa, innanzitutto, mettere a disposizione dei consiglieri, degli uffici, delle istituzioni tutte e di ogni cittadino uno strumento in grado di garantire un controllo diffuso sull'operato dell'istituzione, al fine di suscitare momenti di riflessione, di dibattito e, perché no, di critica in vista di un miglioramento della produzione normativa, spesso ritenuta oscura e ipertrofica.

Tale pubblicazione, inoltre, vuole fornire informazioni utili ad una approfondita e serena analisi sul ruolo e sulle prerogative del Consiglio regionale a seguito dell'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Regione. In merito è di particolare importanza il dato relativo al numero delle leggi regionali, giunte ad approvazione, di iniziativa dei consiglieri, essendo questo non solo in costante aumento, ma anche di gran lunga superiore a quello rilevabile a livello nazionale con riferimento all'iniziativa parlamentare. Basti pensare, infatti, che nella Regione Lazio le leggi approvate su proposta dei consiglieri hanno rappresentato nel 2006 il 14% del totale, nel 2007 il 33% e nel 2008 ben il 41%.

Questi dati testimoniano la centralità dell'Assemblea regionale in quanto organo principe deputato all'iniziativa e alla produzione legislativa.

Il Consiglio ha perciò assunto un sempre più considerevole spazio

di indirizzo politico volto, in certa misura, a riequilibrare il sistema dei poteri regionali che, già all'indomani della riforma costituzionale del '99, è stato da molte parti considerato sbilanciato a favore del Presidente eletto a suffragio diretto.

La presente pubblicazione è stata curata dal personale del Servizio Legislativo; a loro va il mio più sentito ringraziamento per la serietà e la professionalità con cui il lavoro è stato condotto, fornendo un utile mezzo di lavoro e un importante strumento di conoscenza.

Bruno Astorre

(Presidente del Consiglio regionale del Lazio)

PREMESSA

Il Rapporto sulla legislazione è ormai giunto alla sua V edizione e come per il passato propone una approfondita analisi dell'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio nel corso dell'anno, al fine di ricostruirne, sia pure prudenzialmente, le tendenze evolutive. Tale Rapporto si inserisce, inoltre, nell'ambito di una rinnovata attenzione del Consiglio regionale del Lazio intesa a fornire strumenti che agevolino la diffusione della conoscenza della attività consiliare e, in special modo, della produzione normativa regionale.

Dal punto di vista strutturale, il volume presenta un'impostazione simile a quella degli anni precedenti ed utilizza, il più possibile, le metodologie di analisi e di aggregazione della legislazione adoperate negli analoghi Rapporti della Camera dei Deputati e di altre Regioni. La parte prima del volume è dedicata all'attività legislativa ed analizza, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, le leggi regionali prodotte nell'arco temporale di riferimento, fornendo figure e tabelle in grado di facilitare la lettura dei dati. Inoltre, sono descritti sinteticamente i contenuti delle leggi approvate, evitando volutamente di utilizzare un lessico oltremodo tecnico e specialistico. Un apposito capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale, un altro all'esame delle proposte di legge. La parte seconda esamina, invece, la produzione regolamentare, fornendo, anche in questo caso, una descrizione sintetica dei singoli regolamenti.

Dott. Costantino Vespasiano

(Direttore del Servizio Legislativo)

INDICE

PARTE PRIMA ATTIVITÀ LEGISLATIVA

CAPITOLO PRIMO

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLE LEGGI REGIONALI

- | | |
|--|---------|
| 1. PRODUZIONE LEGISLATIVA NEL SUO COMPLESSO | PAG. 11 |
| 2. LE MATERIE OGGETTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA | PAG. 14 |
| 3. MODALITÀ REDAZIONALI DELLE LEGGI | PAG. 16 |
| 4. FORME DI POTESTÀ LEGISLATIVA UTILIZZATE | PAG. 17 |
| 5. LEGGI VINCOLATE | PAG. 18 |
| 6. TIPOLOGIA NORMATIVA DELLE LEGGI | PAG. 19 |
| 7. STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E
PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA NORMATIVA | PAG. 21 |

CAPITOLO SECONDO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI
DELLE LEGGI REGIONALI

PAG. 23

CAPITOLO TERZO

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

PAG. 47

CAPITOLO QUARTO

PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE

PAG. 51

PARTE SECONDA ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

CAPITOLO PRIMO

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA
DEI REGOLAMENTI REGIONALI

PAG. 77

CAPITOLO SECONDO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI
DEI REGOLAMENTI

PAG. 81

PARTE PRIMA
ATTIVITÀ LEGISLATIVA

CAPITOLO PRIMO

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLE LEGGI REGIONALI**I. Produzione legislativa nel suo complesso**

Nel corso del 2008 sono state promulgate 32 leggi regionali. Il numero delle leggi promulgate è, quindi, leggermente incrementato rispetto a quello dell'anno precedente e superiore a quello registrato negli anni 2005, 2006 e 2007.




Fig. I Produzione legislativa dell'ultimo decennio

Delle 32 leggi promulgate, il 56 per cento (18 leggi) sono d'iniziativa della Giunta (*l.r. 1/2008; l.r. 3/2008; l.r. 4/2008; l.r. 5/2008; l.r. 7/2008; l.r. 8/2008; l.r. 13/2008; l.r. 14/2008; l.r. 15/2008; l.r. 16/2008; l.r. 19/2008; l.r. 21/2008; l.r. 22/2008;*

l.r. 23/2008; l.r. 24/2008; l.r. 29/2008; l.r. 31/2008; l.r. 32/2008), il 41 per cento (13 leggi) d'iniziativa consiliare (*l.r. 2/2008; l.r. 6/2008; l.r. 9/2008; l.r. 11/2008; l.r. 12/2008; l.r. 17/2008; l.r. 18/2008; l.r. 20/2008; l.r. 25/2008; l.r. 26/2008; l.r. 27/2008; l.r. 28/2008; l.r. 30/2008*) e il 3 per cento (una legge) d'iniziativa mista - della Giunta e consiliare - approvata nella forma del testo unificato a seguito dell'esame abbinato delle relative proposte effettuato in commissione (*l.r. 10/2008*). In relazione a quest'ultimo dato si rileva che la legge trae origine da proposte della Giunta e di un consigliere di maggioranza. Non vi sono leggi d'iniziativa popolare o degli enti locali.




Fig. 2 Produzione legislativa in base ai soggetti dell'iniziativa

Tra le leggi d'iniziativa consiliare, 8 vedono come primo firmatario della relativa proposta esponenti di gruppi di maggioranza (*l.r. 2/2008; l.r. 6/2008; l.r. 17/2008; l.r. 18/2008; l.r. 20/2008; l.r. 25/2008; l.r. 26/2008; l.r. 27/2008*) e 5 esponenti di gruppi dell'opposizione (*l.r. 9/2008; l.r. 11/2008; l.r. 12/2008; l.r. 28/2008; l.r. 30/2008*).




Fig. 3 Leggi d'iniziativa consiliare ripartite in base all'appartenenza politica del titolare dell'iniziativa.

Le 32 leggi sono ripartite in 449 articoli (con una media di 14 articoli per legge) e 1185 commi (con una media di 37 commi per legge). La sola legge finanziaria regionale consta di 76 articoli e di 192 commi e quella di assestamento di bilancio di 4 articoli e di 94 commi. La suddetta media, se si escludono i dati riferibili alle due leggi a carattere finanziario, offre come risultati, rispettivamente, una media di circa 11 articoli e 28 commi per legge.

Le leggi interamente abrogate nel corso del 2008 sono 16¹; gli articoli abrogati ammontano complessivamente a 46². Ponendo a confronto questi dati con quelli relativi al numero delle leggi e di articoli introdotti nell'ordinamento della Regione nello stesso anno, si riscontra un saldo positivo per le leggi e gli articoli pari, rispettivamente, a 16 e a 413 unità. Se poi si prendono in esame i dati relativi al numero complessivo delle leggi approvate e abrogate nel quadriennio 2005-2008, il saldo negativo è pari a 5 unità³.

La durata media dell'iter legislativo, convenzionalmente inteso come arco temporale che va dall'inizio dell'esame della proposta di legge nella commissione competente in via primaria fino a quello di approvazione da parte dell'Aula, è di 246 giorni, pari circa al doppio di quello del 2007 e al quadruplo di quello del 2006. Analizzando tale dato complessivo in modo disaggregato in base al soggetto dell'iniziativa si ha che le leggi di iniziativa della Giunta hanno avuto mediamente un iter più breve – 231 giorni – rispetto a quelle di origine consiliare –± 306 giorni ±– e sostanzialmente uguale alle proposte d'iniziativa mista – 232 giorni. In particolare, 10 leggi hanno avuto un iter compreso tra 1 e 30

1 Tra le 16 leggi di cui è disposta l'abrogazione ve ne sono 5 la cui cessazione di efficacia è differita al momento dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti di delegificazione.

2 Per 10 di essi, relativi alle leggi di cui alla nota 1, è disposta l'abrogazione differita.

3 Le leggi complessivamente approvate nel quadriennio sono 106; quelle abrogate – ivi comprese quelle di cui alla nota 1 – sono 111.

giorni; 2 leggi tra 31 e 90 giorni; 2 leggi tra 91 e 180 giorni; 8 leggi tra 181 e 360 giorni; 10 leggi, infine, ne hanno avuto uno superiore a 360 giorni.

Numero Leggi	Iter (giorni)
10	1-30
2	31-90
2	91-180
8	181-360
10	oltre 360

Tab. 1 Durata iter delle leggi regionali.

Per quanto concerne il termine per l'entrata in vigore, ben 11 leggi – pari al 34 per cento del totale - ne prevedono uno ridotto rispetto a quello ordinario. Nell'anno precedente la percentuale era pari al 55 per cento, mentre quella rilevata nell'anno 2006 era pari al 64 per cento.

2. Le materie oggetto della produzione legislativa

Per quanto riguarda le materie oggetto di disciplina legislativa, l'analisi è effettuata in base alla codificazione *standard* adottata comunemente nei rapporti sulla legislazione e che si sostanzia nell'individuazione di 6 macrosettori, ognuno dei quali comprende le materie di seguito indicate:

- **macrosettore A – istituzionale:** organi regionali; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro (per es.: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.);
- **macrosettore B – sviluppo economico ed attività produttive:** artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, per es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.);
- **macrosettore C – territorio, ambiente e infrastrutture:** territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia); protezione della natura e dell'ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.); viabilità; trasporti; protezione civile; altro (per es.: usi civici);

- **macrosettore D – servizi alla persona e alla comunità:** tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della comunicazione; spettacolo; sport; altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.);
- **macrosettore E – finanza regionale:** bilancio; contabilità regionale; tributi;
- **macrosettore F – multisettore:** comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

La produzione legislativa risulta così ripartita: 4 leggi (l.r. 1/2008; l.r. 8/2008; l.r. 18/2008; l.r. 20/2008) relative al macrosettore A; 8 leggi (l.r. 2/2008; l.r. 4/2008; l.r. 5/2008; l.r. 19/2008; l.r. 26/2008; l.r. 27/2008; l.r. 28/2008; l.r. 29/2008) al macrosettore B; 5 leggi (l.r. 6/2008; l.r. 15/2008; l.r. 21/2008; l.r. 23/2008; l.r. 24/2008) al macrosettore C; 10 leggi (l.r. 7/2008; l.r. 9/2008; l.r. 10/2008; l.r. 11/2008; l.r. 12/2008; l.r. 13/2008; l.r. 16/2008; l.r. 17/2008; l.r. 25/2008; l.r. 30/2008) al macrosettore D; 5 leggi (l.r. 3/2008; l.r. 14/2008; l.r. 22/2008; l.r. 31/2008; l.r. 32/2008) al macrosettore E.

Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge finanziaria e quella di assestamento di bilancio, pur incidendo su più materie, sono state, per convenzione, classificate nel macrosettore E.




Fig. 4 Produzione legislativa ripartita per macrosettori di materie

3. Modalità redazionali delle leggi

Le leggi costituite da testi nuovi sono 25, mentre quelle che apportano integrazioni, sostituzioni o modifiche a leggi già vigenti (cd. novelle) sono 3; le restanti 4 adoperano una tecnica mista, cioè effettuano l'una e l'altra cosa.




Fig. 5 Modalità redazionali delle leggi

La percentuale dei testi nuovi - 78 per cento - risulta superiore rispetto a quella degli ultimi quattro anni, evidenziando un trend in costante crescita.




Fig. 6 Percentuale di testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun anno (ultimo quadriennio)

È da rilevare la presenza di 3 leggi (la l.r. 10/2008 e la l.r. 26/2008 concernenti, rispettivamente, le materie delle politiche sociali e delle professioni e, parzialmente, la l.r. 20/2008 concernente la materia degli enti locali) che, pur non qualificate come tali nel titolo, sono ascrivibili alla tipologia delle leggi di riordino normativo, in considerazione del loro carattere di organicità.⁴

4. Forme di potestà legislativa utilizzate

Le leggi incidenti su materie oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, sono 21 (l.r. 3/2008; l.r. 6/2008; l.r. 7/2008; l.r. 9/2008; l.r. 10/2008; l.r. 11/2008; l.r. 12/2008; l.r. 13/2008; l.r.

⁴ Per "legge di riordino o "legge di riassetto normativo" si intende un intervento normativo a carattere organico su una materia che presenti consistenti elementi di innovazione rispetto alla disciplina precedente e che realizzi un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assetto della materia.

l.r. 14/2008; l.r. 15/2008; l.r. 17/2008; l.r. 18/2008; l.r. 21/2008; l.r. 22/2008; l.r. 23/2008; l.r. 24/2008; l.r. 26/2008; l.r. 27/2008; l.r. 30/2008; l.r. 31/2008; l.r. 32/2008); quelle relative a materie riconducibili alla potestà residuale o “esclusiva” della Regione, ai sensi dell'art. 117, quarto comma della Costituzione, sono 11 (l.r. 1/2008; l.r. 2/2008; l.r. 4/2008; l.r. 5/2008; l.r. 8/2008; l.r. 16/2008; l.r. 19/2008; l.r. 20/2008; l.r. 25/2008; l.r. 28/2008; l.r. 29/2008).




Fig. 7 Ripartizione delle leggi regionali in base al tipo di potestà

5. Leggi vincolate

Come già chiarito nei precedenti rapporti sulla legislazione, ai fini della presente indagine, per *legge vincolata* si intende quell'atto legislativo che è posto in essere per corrispondere ad un obbligo a legiferare (anche se più correttamente dovremmo parlare di un obbligo a fare, essendo in taluni casi facoltà della Regione stabilire lo strumento - legge o provvedimento della Giunta - attraverso il quale corrispondere al suddetto obbligo), previsto da un altro atto normativo gerarchicamente superiore, di origine comunitaria, statale o regionale (fonte statutaria).

Il suddetto obbligo a legiferare, di per sé, prescinde dai contenuti dell'atto che deve essere adottato e va inteso soltanto in senso formale.

Tra le leggi promulgate nel corso del 2008 si rileva una sola legge vincolata, dalla normativa statale, la l.r. 20/2008. Complessivamente le leggi regionali vincolate rappresentano, quindi, il 3 per cento del totale.




Fig. 8 Percentuale di leggi vincolate rispetto al totale

6. Tipologia normativa delle leggi

La tipologia normativa fa riferimento alla struttura e a determinate caratteristiche dell'impianto della legge.

Sono classificate come leggi istituzionali quelle che incidono su funzioni e prerogative di organi regionali, sull'organizzazione dell'amministrazione, su enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione o su aspetti di rilievo istituzionale. Poiché gli elementi presi in considerazione sono quelli strutturali è quindi possibile che la stessa legge sia classificata quale istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione, incontrata al paragrafo 2, per macrosettori di materie.

Ad esempio, una legge che istituisca e disciplini l'organizzazione di un'azienda in campo sanitario sarà considerata istituzionale per quanto riguarda la tipologia normativa e relativa al macrosettore D per ciò che concerne il macrosettore di riferimento.

Le leggi di settore sono quelle che hanno una certa rilevanza, quanto a contenuti e ad organicità, rispetto ad una materia ovvero ad un settore organico di materie.

Le leggi intersettoriali sono quelle che presentano aspetti relativi a più settori organici di materie.

Per leggi provvedimento si intendono non soltanto quegli atti normativi che disciplinano una precisa situazione e che quindi mancano dei caratteri di generalità ed astrattezza, ma anche quelle leggi – in genere di pochi articoli – che, pur non prive di tali caratteri, abbiano comunque una portata limitata.

Le leggi di cosiddetta manutenzione normativa – anch'esse composte da pochi articoli - sono quelle che apportano

limitate modifiche ovvero introducono elementi integrativi o di specificazione – anche in forma di testo nuovo – a realtà normative già esistenti (ad esempio: proroga di un termine; previsione di un'ulteriore fattispecie rispetto a quelle già individuate dalla normativa previgente; etc.).

Le leggi di bilancio, per convenzione, sono tutte quelle attinenti alla materia, ivi compresa la legge finanziaria.

Le leggi di abrogazione generale, infine, sono adottate nell'ambito della politica di semplificazione normativa e consistono in un articolo unico che disponga l'abrogazione di più leggi considerate implicitamente già abrogate ovvero ritenute comunque superate nel tempo.

In base alle indicazioni sopra riportate è possibile individuare, per l'anno 2008, 3 leggi di riordino normativo (*l.r. 10/2008; l.r. 26/2008 e, parzialmente, l.r. 20/2008*); 2 leggi a carattere istituzionale (*l.r. 1/2008; 20/2008* anche di riordino parziale); 16 di settore (*l.r. 2/2008; l.r. 4/2008; l.r. 5/2008; l.r. 6/2008; l.r. 7/2008; l.r. 9/2008; l.r. 11/2008; l.r. 13/2008; l.r. 15/2008; l.r. 16/2008; l.r. 17/2008; l.r. 25/2008; l.r. 26/2008, anche di riordino; l.r. 28/2008; l.r. 29/2008; l.r. 30/2008*); 5 leggi a carattere provvedimentale (*l.r. 8/2008; l.r. 12/2008; l.r. 21/2008; l.r. 23/2008; l.r. 24/2008*); una legge intersettoriale (*l.r. 10/2008, anche di riordino*); 3 leggi di manutenzione normativa (*l.r. 18/2008; l.r. 19/2008; l.r. 27/2008*) e 5 di bilancio (*l.r. 3/2008; l.r. 14/2008; l.r. 22/2008; l.r. 31/2008; l.r. 32/2008*).




Fig. 9 Classificazione leggi per tipologia normativa

7. Strumenti per l'attuazione delle leggi e per la valutazione dell'efficacia della normativa

Ai fini del presente rapporto, sono considerati quali “strumenti per l'attuazione delle leggi” quegli atti, di natura regolamentare o propriamente amministrativa, destinati a dare attuazione, in via generale, alla legge e che da quest'ultima vengono espressamente contemplati.

La legislazione regionale del 2008 prevede complessivamente 77 atti che devono essere adottati da parte della Giunta, di cui 11 a carattere regolamentare e 5 deliberazioni da parte del Consiglio regionale.

Solo in pochi casi le leggi stabiliscono forme di verifica del loro grado di attuazione.

In tal senso si segnalano l'articolo 11, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio), il quale dispone che la Giunta regionale presenti al Consiglio una relazione sugli effetti concreti delle politiche attuate e sugli interventi finanziati in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e l'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 (Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), che prevede che la Giunta regionale, annualmente, relazioni alla competente commissione consiliare permanente sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate e sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti.

In un altro caso, l'articolo 22 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati), è previsto un obbligo di informativa da parte dell'esecutivo nei confronti del Consiglio sull'attuazione della normativa.

CAPITOLO SECONDO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLE LEGGI REGIONALI

Legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 *Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti.*
(Bollettino Ufficiale del 14 febbraio 2008, n. 6)

La legge introduce una disciplina generale sulle agenzie regionali, istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

In particolare, la legge riconosce alle agenzie autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive. La Giunta regionale adotta i programmi triennali di attività delle singole agenzie e, in attuazione degli stessi, il programma annuale di attività di ciascuna agenzia che costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta nei confronti del direttore per l'attività amministrativa e gestionale dell'agenzia stessa.

È previsto, quale unico organo delle agenzie, un direttore, nominato dalla Giunta regionale, al quale si applica la normativa vigente per i direttori generali regionali relativa al conferimento e alla durata dell'incarico. La legge indica in particolare alcune delle funzioni spettanti al direttore, oltre a quelle di direzione e coordinamento dell'agenzia. Con riguardo all'organizzazione e al personale delle agenzie si prevede che la Giunta regionale adotti appositi regolamenti per ciascuna agenzia, nel rispetto della specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive.

La legge, infine, detta norme transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti indicati nella legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007; in particolare si prevede la conferma di alcuni di essi, con l'obbligo di adeguare le relative leggi istitutive ai principi determinati dallo Statuto; per altri se ne prevede la trasformazione in agenzie ai sensi delle disposizioni statutarie e si autorizza la Giunta, ai sensi dello Statuto, ad adottare appositi regolamenti contenenti la specifica disciplina delle agenzie regionali istituite mediante trasformazione da enti pubblici dipendenti dalla Regione, nel rispetto di ulteriori specifiche disposizioni contenute nella legge stessa. Per due enti viene disposta l'estinzione.

Legge regionale 11 marzo 2008, n. 2 *Norme per il contenimento dei prezzi al consumo.*
(Bollettino Ufficiale del 21 marzo 2008, n. 11)

La legge per tutelare i consumatori appartenenti alle fasce economicamente più deboli prevede iniziative volte a stabilizzare e ridurre i prezzi di beni al consumo di prima necessità o che, comunque, concorrano a favorire la crescita socio-culturale dei cittadini.

A tal fine, per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte ad informare i consumatori, sono concessi contributi agli esercizi commerciali medi e piccoli che, in forma singola o associata, effettuano vendita al dettaglio e che, mediante convenzioni stipulate con i comuni, aderiscano a forme di blocco o riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti inseriti in uno specifico paniere definito dalla Giunta regionale.

La legge prevede, inoltre, la priorità, per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio al commercio su aree pubbliche, a favore dei produttori dei generi agro-alimentari inseriti nel suddetto paniere che realizzino iniziative di filiera corta.

L'attuazione della legge è demandata ad un regolamento della Giunta, la quale adotta, altresì, un programma annuale degli interventi con cui sono definite le modalità di ripartizione del finanziamento regionale tra i comuni.

Funzioni specifiche, ai fini della presente legge, sono attribuite, infine, all'osservatorio regionale per il commercio e per i pubblici esercizi, istituito con legge regionale 33/1999.

Legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 *Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2008.*
(*Bollettino Ufficiale del 14 marzo 2008, n. 10, s.o. n. 19*)

La legge, oltre ad apportare variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010, prevede aumenti del livello massimo di ricorso al mercato finanziario e degli importi destinati a mutui e prestiti.

Inoltre, la legge modifica la norma, contenuta nella legge finanziaria per il 2008, che prevede un programma triennale straordinario di opere pubbliche per sostenere lo sviluppo infrastrutturale dei comuni e dei municipi del Lazio, eliminando il vincolo per ciascun ente locale di presentare una sola proposta.

Legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura.*
(*Bollettino Ufficiale del 28 marzo 2008, n. 12*)

La legge prevede una serie di interventi per il settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese che operano nel settore, incrementarne l'occupazione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori, valorizzare i prodotti ittici e salvaguardare gli ecosistemi acquatici.

In particolare, per assicurare la razionale gestione delle risorse biologiche, viene promossa la costituzione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; sono favoriti i sistemi di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti ittici ed istituito il marchio regionale di qualità denominato "Prodotti

ittici del Lazio"; sono incentivate, attraverso specifici contributi concessi secondo criteri e modalità da individuare con successivo regolamento, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, l'acquacoltura biologica, le attività della pescaturismo e dell'ittiturismo nonché le iniziative per favorire l'incremento occupazionale.

Gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire, gli interventi da realizzare e le relative risorse sono individuati nel piano annuale per la pesca e l'acquacoltura. Il piano è adottato dalla Giunta regionale sentito il "Tavolo blu", sede di concertazione per le politiche regionali del settore, istituito dalla legge presso l'assessorato regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura.

Inoltre è previsto che la Regione, per monitorare la salubrità dell'ecosistema marino, provveda ad effettuare, in collaborazione con l'ARSIAL (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio), una mappatura delle aree costiere in base ai diversi livelli di qualità delle acque, in rapporto alle esigenze dell'attività di pesca e acquacoltura. Specifiche disposizioni disciplinano le modalità di rilascio delle concessioni demaniali per l'esercizio dell'attività acquacoltura marina nei siti costieri riparati, individuati e delimitati dalla Giunta regionale con successiva deliberazione.

Infine, per favorire l'accesso al credito, è istituito un fondo di rotazione relativo alle attività del settore ittico.

Legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 *Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio.*
(*Bollettino Ufficiale del 7 giugno 2008, n. 21*)

La legge, per favorire la competitività del sistema produttivo regionale, si propone di disciplinare gli interventi diretti a sostenere, anche promuovendo forme di aggregazione, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese laziali.

A tal fine è stabilito che la Giunta regionale provveda ad adottare uno specifico programma che, in particolare, individui: gli interventi da realizzare e le eventuali priorità tra gli stessi; i paesi esteri obiettivo della promozione della qualità dell'*export* laziale; le indicazioni per l'elaborazione e l'attuazione dei singoli progetti di intervento; nonché le eventuali iniziative in difesa delle produzioni regionali all'estero. Il programma, inoltre, distingue gli interventi indiretti di internazionalizzazione del sistema produttivo e gli interventi diretti di sostegno.

I primi sono finalizzati, in particolare, alla promozione del sistema economico produttivo laziale all'estero, al miglioramento della cultura d'impresa, all'organizzazione di tavoli e seminari sulle tematiche connesse ai mercati internazionali e all'estero e alla diffusione di informazioni sulle politiche commerciali, produttive e finanziarie. I secondi consistono in contributi alle imprese in forma aggregata, finalizzati tra l'altro a sostenere la cooperazione industriale, commerciale e di *export*, servizi di consulenza legale, finanziaria e commerciale per aggregazioni di imprese nonché di miglioramento della qualità della struttura e dei sistemi produttivi.

La legge prevede, altresì, l'istituzione del comitato permanente per l'internazionalizzazione, quale supporto al coordinamento, alla promozione e al monitoraggio degli interventi per l'internazionalizzazione.

Legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 *Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.*
(*Bollettino Ufficiale del 7 giugno 2008, n. 21*)

La legge promuove ed incentiva la sostenibilità energetico ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, al fine di salvaguardare l'ambiente, il territorio e la salute degli abitanti.

Individua alcune applicazioni fondamentali della sostenibilità energetico ambientale con riferimento: alla pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale, definendo gli obiettivi che il processo di pianificazione deve garantire; al risparmio idrico, prevedendo interventi da attuare obbligatoriamente nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione, urbanistica ed edilizia e rinviando alla Giunta regionale l'individuazione di ulteriori criteri e modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale; alle fonti energetiche, con la previsione dell'obbligatorio ricorso alle energie rinnovabili per soddisfare una certa misura del fabbisogno di acqua calda per usi igienico sanitari e di energia elettrica negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione, urbanistica ed edilizia; alle tradizioni e tecniche costruttive, prevedendo che i comuni adottino disposizioni per conservare o ripristinare gli elementi e le soluzioni costruttive biosostenibili.

Per misurare la sostenibilità di un intervento edilizio e attribuire allo stesso un punteggio, la legge introduce un sistema di certificazione, attivabile volontariamente dagli interessati, basato sull'applicazione del Protocollo sulla bioedilizia. Quest'ultimo, che è diviso in aree corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di valutazione dell'intervento, contiene, oltre alle condizioni minime obbligatorie già prescritte dalla legge regionale, gli ulteriori requisiti di bioedilizia richiesti, con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa, relativi, in particolare: alla qualità ambientale degli spazi esterni; al risparmio delle risorse; ai carichi ambientali; alla qualità dell'ambiente interno; alla qualità del servizio fornito dall'edificio; alla qualità della gestione; all'accessibilità e fruibilità dei servizi di interesse collettivo. Al fine di incentivarne il ricorso da parte degli interessati, l'applicazione del Protocollo e l'acquisizione del certificato di sostenibilità dell'intervento sono condizione per l'accesso agli incentivi ed ai contributi previsti dalla legge. Protocollo e certificazione sono invece obbligatori per gli interventi relativi ad immobili di proprietà della Regione. Spetta alla Giunta regionale definire il Protocollo nonché, con regolamento, la procedura e le modalità di richiesta e rilascio della certificazione.

Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, la legge prevede l'applicazione, da parte dei comuni, in sede di determinazione dell'indice di fabbricabilità e del contributo di costruzione, dello scomputo dei maggiori volumi realizzati per contenere i consumi energetici.

Inoltre la legge prevede per gli interventi edilizi conformi al Protocollo regionale, l'applicazione, da parte dei comuni, della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, in misura crescente in relazione al livello di sostenibilità energetico-ambientale dell'intervento e, comunque, fino ad un massimo del 50 per cento, ovvero l'adozione di altre forme di incentivazione nonché la concessione, da parte della Regione, di contributi a soggetti pubblici e privati nella misura massima, rispettivamente, del 50 e del 20 per cento del costo complessivo dell'intervento.

Per sostenere, in particolare, l'applicazione della sostenibilità energetico ambientale all'edilizia residenziale pubblica, la legge prevede che una quota, non inferiore al 60 per cento, delle risorse finanziarie da ripartire a favore di interventi di edilizia residenziale pubblica sia riservata alla realizzazione di interventi di nuova costruzione e di recupero conformi al Protocollo regionale.

Ulteriori interventi promozionali riguardano l'attivazione da parte della Regione di corsi di formazione, di iniziative culturali, di campagne informative nonché la realizzazione sul proprio sito internet di uno sportello informativo sull'architettura sostenibile e sulla bioedilizia.

Una specifica disposizione transitoria stabilisce che ai titoli abilitativi edilizi richiesti e non ancora rilasciati all'entrata in vigore della legge, continui a trovare applicazione la disciplina normativa previgente.

Legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 *Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.*
(*Bollettino Ufficiale del 28 giugno 2008, n. 24, s.o. n. 75*)

La legge disciplina il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Prevede l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, di un piano triennale che definisce le linee generali programmatiche; nonché l'adozione, da parte della Giunta, di un piano attuativo annuale.

L'Agenzia per il diritto agli studi universitari – Laziodisu, già istituita con legge regionale 25/2003, è trasformata in Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio– Laziodisu, avente personalità giuridica, autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Laziodisu, con sede legale a Roma, è territorialmente articolato nelle Adisu, aventi rispettivamente a riferimento le singole università statali della Regione.

Laziodisu e le Adisu, dei quali vengono delineate le rispettive strutture organizzative, provvedono, in conformità al piano regionale triennale ed annuale, nonché nell'ambito delle specifiche competenze definite dalla stessa legge, all'attuazione degli interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari. Laziodisu, oltre ad attuare gli interventi, i servizi e le prestazioni specificatamente assegnati, svolge, altresì, il ruolo di ente regolatore del sistema integrato per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nonché a controllarne la relativa applicazione in ambito territoriale.

Infine, la legge dispone l'estinzione del consorzio polifunzionale Pegaso, dettando la relativa disciplina transitoria, e l'abrogazione della legge regionale 25/2003.

Legge regionale 19 giugno 2008, n. 8 *Partecipazione della Regione alla Fondazione Cinema per Roma.*
(Bollettino Ufficiale del 28 giugno 2008, n. 24)

Al fine di promuovere lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel territorio regionale, la legge prevede la partecipazione della Regione, in qualità di socio fondatore, alla fondazione "Cinema per Roma", della quale risultano essere già fondatori la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma, la Fondazione "Musica per Roma", il Comune e la Provincia di Roma.

Nel definire le condizioni di partecipazione, la legge dispone, in particolare, che lo statuto e l'atto costitutivo della fondazione prevedano, quali finalità, la realizzazione e la promozione della "Festa del Cinema di Roma", la promozione del settore cinematografico e della ricerca nel settore, l'incentivazione di nuove forme artistiche che attualmente accedono con difficoltà alla distribuzione. Inoltre, è prevista quale ulteriore condizione di partecipazione che la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

Infine, la legge dispone che il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato, provveda ad adottare tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione ed a esercitare, altresì, i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore.

Legge regionale 24 giugno 2008, n. 9 *Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie dentarie.*
(Bollettino Ufficiale del 7 luglio 2008, n. 25)

La legge interviene in materia di tutela della salute, riconoscendo carattere prioritario alla prevenzione ed alla cura delle malattie dentarie. A tal fine è previsto che i direttori generali delle aziende sanitarie locali provvedano, attraverso gli atti di organizzazione di loro competenza, ad assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie di igiene orale mediante operatori abilitati alla professione di igienista dentale.

Tali prestazioni sanitarie dovranno essere effettuate su base distrettuale attraverso il potenziamento dei servizi territoriali, senza oneri aggiuntivi a carico del fondo sanitario regionale.

Legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 *Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati.*
(Bollettino Ufficiale del 21 luglio 2008, n. 27)

La legge ha la finalità di promuovere la rimozione degli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti civili e sociali

da parte dei cittadini stranieri immigrati e garantire così condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.

Destinatari dei predetti interventi, definiti dalla presente legge cittadini stranieri immigrati, sono: i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regionale; i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea che si trovano nel territorio regionale per motivi di protezione sociale o in situazioni che vietano l'espulsione o il respingimento ai sensi della normativa statale; i cittadini stranieri immigrati in attesa di conclusione del procedimento di regolarizzazione.

La legge definisce le funzioni che, in materia di interventi a favore dei cittadini immigrati, sono di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

In particolare, la Regione svolge attività di programmazione, regolazione e attuazione degli interventi nonché attività di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi stessi.

Nell'ambito delle proprie competenze la Regione assicura il diritto allo studio dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema scolastico ed educativo attraverso iniziative che favoriscono, in particolare, la conoscenza dell'ordinamento italiano, l'apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti, l'apprendimento dell'educazione civica e la conoscenza del fenomeno migratorio.

In materia di formazione professionale sono previsti interventi che promuovono e favoriscono iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione nonché l'istituzione di borse di studio per i cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post laurea. La Regione favorisce, altresì, tutte le attività di formazione dirette alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria e opera per il riconoscimento delle competenze e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisiti nei paesi di provenienza. Nell'ambito degli atti di programmazione inerenti la formazione professionale sono stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori interculturali. Al fine di favorire una piena integrazione del cittadino straniero immigrato, la Regione favorisce l'acquisizione della prima casa in proprietà e l'accesso alle locazioni ad uso abitativo nonché l'inserimento lavorativo e il sostegno ad attività autonome anche in forma imprenditoriale e cooperativa. In materia di prestazioni sanitarie sono garantite le prestazioni di natura sanitaria e sociosanitaria previste dai livelli essenziali di assistenza nonché le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, interventi di tutela della salute mentale, di medicina preventiva, di riabilitazione. Particolare attenzione è garantita alla tutela della maternità e alla salute delle donne e dei minori anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed educazione sanitaria. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantiti pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio. La legge prevede, inoltre, una serie di organismi di natura consultiva e partecipativa: la consulta regionale per l'immigrazione, le assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati, l'osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 11 *Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua.*
(Bollettino Ufficiale del 28 luglio 2008, n. 28)

Nell'ambito delle iniziative in materia di tutela della salute dei cittadini, la legge prevede l'utilizzo di speciali moto d'acqua attraverso le quali effettuare un'attività di pattugliamento delle coste e, in caso di necessità, fornire immediata assistenza ai bagnanti in situazione di pericolo.

A tal fine le moto d'acqua sono dotate di idonei strumenti di salvataggio ed in particolare di barella i cui requisiti, strutturali e funzionali, sono individuati e puntualmente definiti dalla stessa legge. L'utilizzo delle moto d'acqua deve essere effettuato da personale specializzato e adeguatamente formato attraverso la frequenza di appositi corsi.

La legge, inoltre, prevede la possibilità di erogare contributi pubblici a strutture balneari, organizzazioni di volontariato ed anche ad organismi di vigilanza statali, al fine di sostenere e garantire un'idonea ed efficiente organizzazione del soccorso in mare attraverso gli strumenti previsti dalla legge medesima. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi nonché il piano di riparto tra i soggetti beneficiari.

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 *Interventi di promozione in occasione della celebrazione dell'anno paolino.*
(Bollettino Ufficiale del 14 agosto 2008, n. 30)

La legge impegna la Regione a realizzare e promuovere un'azione coordinata di attività ed interventi diretti a favorire la celebrazione dell'Anno Paolino, ossia di uno speciale anno giubilare indetto per il periodo giugno 2008-giugno 2009.

A tal fine è prevista l'istituzione di un fondo speciale di finanziamento per promuovere la celebrazione dell'Anno paolino ed è rimessa alla Giunta regionale la definizione, con specifica deliberazione, dei criteri e modalità di gestione del fondo medesimo.

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 *Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio.*
(Bollettino Ufficiale del 14 agosto 2008, n. 30)

La legge si propone di realizzare un sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, di promuovere la cooperazione e l'interazione tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti in tali ambiti e il trasferimento dei risultati dell'attività

scientifico e tecnologico alle piccole e medie imprese, al fine di svilupparne la competitività e favorire la crescita occupazionale e professionale dei lavoratori impiegati nei processi innovativi.

Per il raggiungimento di questa finalità, la Regione promuove la costituzione della “rete regionale della ricerca e dell'innovazione” e prevede a sostegno della stessa una molteplicità di interventi, per la realizzazione dei quali adotta, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, un programma strategico di durata triennale e piani annuali.

Inoltre, è istituito, con funzioni di proposta e consulenza, il comitato strategico per la ricerca e l'innovazione ed è prevista, per la valutazione dei singoli progetti relativi agli interventi inseriti nei piani annuali, la costituzione di un nucleo di valutazione.

Allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività di indirizzo e controllo, nonché di garantire la massima trasparenza e visibilità sociale della politica per la ricerca e l'innovazione, è infine istituito, tra gli strumenti programmatici di bilancio, il bilancio regionale della ricerca e dell'innovazione.

Legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 *Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio.* (Bollettino Ufficiale del 14 agosto 2008, n. 30, s.o. n. 98)

La legge regionale di assestamento del bilancio opera variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese; approva i bilanci degli enti e delle agenzie regionali; modifica la legislazione vigente in diversi ambiti di materie.

In particolare, in materia sanitaria detta numerose disposizioni finalizzate ad attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Tra le misure previste, rientrano quelle concernenti i beni in comunione pro-indiviso delle aziende sanitarie: tutti i beni mobili ed immobili destinati a fornire rendite patrimoniali, nonché i beni culturali ed artistico monumentali già trasferiti ovvero da trasferire, in base alla vigente normativa regionale, alla comunione pro-indiviso delle aziende sanitarie, devono essere a loro volta trasferiti, per la successiva valorizzazione, in proprietà della Regione; il tutto secondo la procedura di trasferimento specificamente delineata. Il mancato rispetto di quanto previsto costituisce causa di decadenza dall'incarico di direttore generale delle aziende medesime.

Ulteriori misure concernenti l'azzeramento del disavanzo sanitario riguardano il riassetto della rete ospedaliera: la legge prevede la cessazione, entro il 31 ottobre 2008, dell'attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo, nonché dell'attività ospedaliera del Nuovo Regina Margherita; dispone altresì che, a seguito del trasferimento delle strutture sanitarie dell'ospedale Forlanini presso l'ospedale San Camillo, il complesso immobiliare dell'ex ospedale Forlanini non sia più destinato ad attività sanitarie.

Altre previsioni, sempre relative al piano di rientro, riguardano la spesa farmaceutica convenzionata, i controlli di appropriatezza e qualità sulle prestazioni sanitarie, la riqualificazione dell'offerta dei servizi, nonché le misure per la

centralizzazione delle operazioni di acquisto e dei servizi amministrativi.

Relativamente al personale delle aziende sanitarie, la legge individua, in previsione degli effetti derivanti dal riassetto della rete ospedaliera e dalla centralizzazione dei servizi, forme di incentivazione per la mobilità volontaria e per l'esodo; dispone, al fine di osservare l'obbligo di riduzione del costo del personale, che le aziende e gli enti del servizio sanitario, prima di pubblicare bandi concorsuali o avvisi di assunzione, debbano acquisire esplicito parere positivo motivato del Presidente della Regione; sancisce, inoltre, il divieto di assunzione di nuovo personale in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti. La violazione di queste disposizioni da parte dei direttori delle aziende sanitarie comporta la nullità degli atti adottati, nonché una responsabilità contabile in capo agli stessi.

Altre previsioni concernono specificatamente i direttori generali delle aziende sanitarie: i rispettivi contratti sono prorogati al 30 giugno 2010, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa; la proroga, che avviene previa accettazione da parte degli interessati, comporta l'impegno a porre in essere le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi connessi al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. La legge prevede, altresì, che la Giunta regionale debba procedere semestralmente alla verifica dei risultati conseguiti dai direttori generali e che il mancato conseguimento degli obiettivi previsti comporti la decadenza dall'incarico.

Tra le disposizioni relative al piano di rientro rientra, infine, quella che, per salvaguardare l'autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e di bilancio della Regione, prevista dalla Costituzione, preclude a soggetti diversi dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale ed dal Presidente della Regione, di apportare modifiche a disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione medesima.

La legge di assestamento prevede, altresì, finanziamenti per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche ai soggetti in età evolutiva e a coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria nonché per promuovere la ricerca e la didattica dei policlinici universitari.

In materia di interventi rivolti ai minori, sono previsti finanziamenti per realizzare ed allestire case-famiglia, nonché per l'attivazione, presso le scuole dell'infanzia e degli asili nido, delle "sezioni primavera", destinate ad offrire, anche in attuazione dell'accordo concluso in sede di Conferenza unificata, un servizio educativo integrativo ai bambini da due a tre anni.

In materia di interventi a favore degli studenti universitari, la legge dispone che gli immobili di proprietà della Regione, già destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, siano affidati, in comodato d'uso gratuito, all'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio-Laziodis, affinché l'ente medesimo provveda alla gestione secondo le previste finalità.

In materia di politiche attive per il lavoro, istituisce un fondo finalizzato a sostenere il superamento delle situazioni di precariato nell'ambito delle biblioteche comunali del Lazio e dei relativi consorzi.

Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche degli enti locali, la legge estende ai municipi la possibilità, già prevista per i comuni, di accedere ai finanziamenti regionali destinati alla realizzazione di opere pubbliche e di azioni di sviluppo socio-economico individuate mediante processi partecipativi con i cittadini nonché alla sperimentazione di meccanismi di coinvolgimento dei cittadini alle decisioni dell'amministrazione.

In materia di ambiente dispone che, in attesa di una specifica disciplina legislativa regionale, ai procedimenti di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale si applichino la parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) nonché ulteriori specifiche disposizioni: tra le altre, quella che individua l'autorità regionale competente in materia di VAS e quella che prevede che il provvedimento di VIA faccia luogo dell'autorizzazione integrata ambientale.

Nella stessa materia la legge, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, prevede la concessione di contributi ai gestori delle aree naturali protette regionali per interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere realizzate all'interno delle aree stesse; interviene sul ruolo unico regionale del personale degli enti di gestione delle aree protette regionali.

Al fine di sostenere gli allevatori di equidi per le perdite economiche conseguenti all'abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva, in applicazione del piano di sorveglianza nazionale, la legge prevede contributi a titolo di indennizzo.

Nell'ambito degli interventi in materia di trasporti, autorizza la Giunta regionale a predisporre e finanziare un programma per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie ubicate nella Regione; estende a tutti gli enti locali l'accesso ai contributi regionali per la realizzazione di parcheggi urbani, previsto dalla legge finanziaria regionale per il 2006 per i soli comuni.

Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, definisce le modalità per l'aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari nonché, per le proprietà delle ATER, le modalità di calcolo del canone dei locali extraresidenziali in locazione ad associazioni senza fini di lucro e, per incentivare le attività di artigianato e di piccolo commercio, delle unità immobiliari ad uso non abitativo; modifica, tra i casi di ampliamento del nucleo familiare, la fattispecie del rientro dei figli; nell'ambito del fondo di rotazione per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata, estende alle ATER l'accesso ai mutui per l'acquisto di alloggi posti in vendita dagli enti privati o previdenziali da destinare agli attuali locatari.

In materia di opere e lavori pubblici, introduce modifiche puntuali alla legislazione vigente e autorizza la Giunta regionale alla concessione di finanziamenti straordinari per motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali.

Promuove, quale strumento per l'attuazione della programmazione regionale, la costituzione della "Società per la realizzazione del progetto per il rilancio delle terme ex INPS di Viterbo", a capitale interamente pubblico, capitalizzata in parti uguali dalla Regione e dal comune di Viterbo.

La legge dispone inoltre stanziamenti per progetti di sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni; per la realizzazione di opere, manufatti e infrastrutture del Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSI-LAM); per la riorganizzazione, aggregazione e patrimonializzazione dei Confidi del Lazio, al fine di agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Infine, al fine di garantire la rappresentanza dell'intera assemblea regionale, prevede che i componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, nonché delle società e degli enti privati a partecipazione regionale siano designati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 *Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.*
(*Bollettino Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 31*)

Al fine di arginare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, di assicurare uno sviluppo ordinato del territorio e la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, la legge prevede una disciplina organica ed uniforme in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla normativa statale di riferimento in materia di edilizia. Oltre ad offrire un quadro di riferimento normativo per l'attività di vigilanza e di repressione in senso stretto, la legge introduce forme di collaborazione istituzionale tra le amministrazioni interessate e di consulenza e assistenza tecnica agli enti preposti alla vigilanza, prevedendo, in tal senso, anche la concessione di finanziamenti regionali e l'istituzione di un fondo regionale di rotazione a favore dei comuni per le spese di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.

Al fine di conoscere e prevenire il fenomeno dell'abusivismo, è attribuita alla struttura regionale competente in materia di vigilanza il compito di svolgere una costante attività di monitoraggio utilizzando, in particolare, i dati e le informazioni contenuti negli elenchi redatti e trasmessi dai comuni, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale, nonché i riscontri emersi dalle indagini sul territorio, effettuate, in caso di segnalazione di abusi non ricompresi negli elenchi, dalla struttura regionale competente in materia urbanistica; tale attività è peraltro potenziata dai riscontri e dalle analisi dei rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari programmati dalla Giunta regionale per verificare periodicamente le trasformazioni del territorio.

Inoltre, la legge organizza e disciplina il sistema sanzionatorio in conformità alla normativa statale di riferimento, distinguendo tra abusi in aree non vincolate e quelli in aree vincolate, differenziate quest'ultime a seconda della natura del vincolo, e prevedendo un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, i cui proventi sono destinati dai comuni, prioritariamente, a finanziare l'attività di repressione e di prevenzione dell'abusivismo edilizio.

Specifiche disposizioni riguardano le modalità di esercizio del potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia o di inadempimento dei comuni, precisando che, in caso di esercizio di tale potere, le sanzioni sono introitate dalla Regione e le aree acquisite al patrimonio della stessa.

Infine, la legge costituisce, nell'ambito del sistema informativo territoriale regionale (SITR), un'apposita banca dati contenente i dati e le informazioni concernenti il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio regionale.

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 *Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio.*
(Bollettino Ufficiale del 28 ottobre 2008, n. 40)

La legge riconosce il libro quale insostituibile strumento per la crescita sociale e culturale della collettività, la circolazione delle idee e la salvaguardia delle diversità, ne promuove la diffusione e ne sostiene la relativa filiera produttiva, fondata sulla piccola e media impresa regionale.

A tal fine, la legge istituisce la Consulta regionale del libro, chiamata ad esprimere pareri e proporre iniziative per un'organica attività di promozione del libro, e prevede interventi diretti e indiretti tesi a sostenere il libro, la lettura e l'editoria regionale, anche mediante: la diffusione e l'incremento della produzione libraria regionale nelle scuole attraverso l'organizzazione di incontri tra editori, autori, operatori culturali e fiere del libro itineranti; la progettazione e l'organizzazione di eventi, anche fieristici, volti alla promozione del libro e della lettura, alla produzione editoriale della piccola e media editoria regionale e alla ideazione di manifestazioni permanenti su aree pubbliche; il supporto alla piccola e media impresa della filiera produttiva del libro per la costituzione e l'avvio di consorzi di scopo e per l'accesso agevolato al credito.

Con deliberazione di Giunta regionale è adottato un programma annuale degli interventi, congiuntamente proposto dagli assessori competenti in materia di cultura, di piccole e medie imprese e di bilancio e programmazione economica, sentita la Consulta regionale del libro. Nel programma sono indicati, oltre le linee guida per la realizzazione degli interventi, anche i criteri e le modalità per accedere ai contributi e quelli relativi alla concessione, erogazione e rendicontazione degli stessi.

Sono beneficiari dei previsti interventi le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro, i comuni e le province, gli istituti scolastici, le università e gli istituti equiparati nonché le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, culturali e multiculturali, che presentano specifici progetti in conformità al programma annuale adottato dalla Giunta.

La legge, inoltre, prevede il sostegno della Regione per l'avvio dell'attività di librerie indipendenti attraverso misure volte a facilitare l'accesso al credito, prioritariamente nei comuni in cui queste non sono ancora presenti e nei comuni nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato.

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 17 *Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità.*
(Bollettino Ufficiale del 28 ottobre 2008, n. 40)

Nell'ambito delle procedure di appalto o di sottoscrizione di rapporti convenzionali o di concessione, la legge prevede, per gli uffici della pubblica amministrazione con sede nel territorio della Regione Lazio, l'obbligo di trasmettere all'ufficio territorialmente competente in materia di occupazione dei lavoratori disabili copia della dichiarazione del le-

gale rappresentante delle imprese con cui si attesti il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tale ufficio, verificata la veridicità della dichiarazione rilasciata, trasmette l'esito del controllo effettuato all'amministrazione interessata.

Inoltre, la legge prevede un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge statale 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e istituisce il bollino di qualità H al fine di promuovere l'adozione di efficaci strategie aziendali e il riconoscimento delle buone prassi volte all'inserimento lavorativo delle persone disabili da parte delle imprese pubbliche e private.

Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 18 *Misure urgenti in materia sanitaria.*
(*Bollettino Ufficiale del 28 ottobre 2008, n. 40, s.o. n. 128*)

La legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 8/2007, con la quale il legislatore aveva stabilito la possibilità per la Giunta regionale di disporre, nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti a seguito di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, l'erogazione di un equo indennizzo o, in alternativa, qualora non fossero trascorsi più di sei mesi dall'interruzione del rapporto lavorativo, la reintegra sul posto di lavoro.

In particolare, le modifiche introdotte prevedono, da un lato, la sostituzione dell'equo indennizzo con il risarcimento del danno nei confronti degli organi suddetti, dall'altro, il divieto di disporre la reintegra qualora la durata del rapporto lavorativo sia scaduta.

Si segnala che, nelle more della pubblicazione della legge in esame, la Corte costituzionale, con la sent. 351/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.r. 8/2007.

Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21, e successive modifiche.*
(*Bollettino Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 41, s.o. n. 129*)

La legge apporta modifiche testuali ad alcune disposizioni legislative in materia di attività produttive contenute nelle leggi regionali nn. 33 del 1999, 4 e 21 del 2006.

Per quanto concerne la legge regionale 33/1999 in materia di commercio, le modifiche riguardano alcuni aspetti relativi ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare, ai centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio e agli orari di apertura degli esercizi commerciali, nonché gli aspetti relativi alla

reintestazione dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale a seguito di cessione o affidamento in gestione dell'azienda. In particolare, le modifiche relative alle norme sugli orari di apertura degli esercizi commerciali si sono rese necessarie al fine di eliminare il contrasto verificatosi su questo punto tra le norme della stessa legge regionale 33/1999, che prevedono l'individuazione, da parte della Regione, dei comuni e località a prevalente economia turistica e delle città d'arte cui applicare le deroghe all'obbligo di chiusura festiva, domenicale ed infrasettimanale per le attività commerciali, e le norme della legge regionale 14/1999 sull'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, che, a seguito di una modifica del 2006, prevedono che ogni comune - non solo quelli ad economia turistica e le città d'arte - può nell'ambito della propria autonomia, decidere di applicare tali deroghe nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione. A seguito delle modifiche introdotte dalla presente legge alla l.r. 33/1999, spetta ai comuni individuare i giorni e le zone del territorio in cui gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, indicando comunque un numero massimo annuo di applicabilità di tali deroghe.

Inoltre, la legge apporta alcune modifiche a due norme in materia di attività produttive, contenute nella finanziaria regionale per il 2006 (legge regionale 4/2006), tra cui quella sulle agevolazioni al commercio alimentare svolto da esercizi di vicinato nei comuni montani con popolazione residente fino a mille abitanti.

Le altre modifiche hanno ad oggetto la legge regionale 21/2006 sulla disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e, in particolare, il contenuto del regolamento regionale di attuazione, i requisiti per lo svolgimento dell'attività, il subingresso, l'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione e le sanzioni pecuniarie.

Infine, la legge prevede che i comuni, nelle more dell'approvazione del nuovo documento programmatico per il commercio sulle aree pubbliche, non rilascino nuovi titoli autorizzatori per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 *Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche.*

(Bollettino Ufficiale del 6 dicembre 2008, n. 45)

La legge, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria statale per l'anno 2008, prevede il riordino della disciplina delle comunità montane.

La legge prevede, quale prima fase della procedura di riordino, la manifestazione di volontà da parte dei comuni appartenenti alle comunità montane attualmente esistenti di far parte di una comunità montana e specifica che non possono far parte della stessa i comuni aderenti a unioni di comuni.

Si prevede quindi che il Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, provveda con propria deliberazione al riordino delle comunità montane, nel rispetto dei criteri che la legge stessa indica con riferimento alla popolazione montana, alla superficie montana e al numero minimo di comuni che ne debbono far parte.

La costituzione delle nuove comunità montane, il cui numero complessivo non può essere superiore a quattordici, avviene con decreto del Presidente della Regione, il quale provvede anche al riordino delle comunità montane nel caso non vi abbia provveduto il Consiglio regionale entro il termine stabilito dalla legge.

La legge prevede quali nuovi organi delle comunità montane l'assemblea, il presidente, l'ufficio di presidenza e il revisore dei conti e ne disciplina rispettivamente la composizione, le modalità di elezione e di nomina, nonché le rispettive funzioni.

È stabilita infine la misura dell'indennità spettante al Presidente e ai componenti dell'ufficio di presidenza che non ricoprono contemporaneamente la carica di sindaco, mentre ai componenti dell'assemblea vengono riconosciuti esclusivamente i rimborsi spese.

Legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 *Istituzione del parco naturale regionale monti Ausoni e lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco.*
(*Bollettino Ufficiale del 13 dicembre 2008, n. 46, s.o. n. 158*)

La legge istituisce, nell'ambito del sistema delle aree naturali protette del Lazio, il parco naturale dei Monti Ausoni e lago di Fondi, d'interesse regionale.

Il nuovo parco comprende parte del territorio dei comuni di Amaseno, Monte San Biagio, Castro dei Volsci, Pastena, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Lenola e Fondi nonché i territori del monumento naturale di Campo Soriano, istituito con la legge regionale n. 56 del 1985, del monumento naturale Tempio di Giove Anxur, istituito con decreto del Presidente della Regione nel 2000, del monumento naturale di Acquaviva – Cima del Monte – Quercia del Monaco, istituito con decreto del Presidente della Regione nel 2004 e del monumento naturale Lago di Fondi, istituito con decreto del Presidente della Regione nel 2006.

La gestione del parco è affidata all'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e lago di Fondi", di nuova istituzione, al quale la Giunta regionale attribuisce la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie, umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato alle precedenti forme di gestione dei suddetti monumenti naturali.

In attesa dell'insediamento del consiglio direttivo del nuovo ente regionale, spetta ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Regione, la gestione dei monumenti naturali inclusi nel territorio del parco, con conseguente cessazione delle gestioni preesistenti.

Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 22 *Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007.*
(*Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 165*)

La legge contiene i risultati della gestione per l'esercizio finanziario 2007 e si articola, ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità (l.r. 25/2001), nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio.

Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio annuale, in modo da consentirne la valutazione economica e finanziaria. Il conto del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili e ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.

Risultano, tra l'altro, una riduzione dei residui passivi, maggiori accertamenti e impegni su alcuni capitoli di entrata e di spesa, l'iscrizione, in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell'importo relativo alle somme pignorate presso la Tesoreria regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti dall'autorità giudiziaria, l'avanzo di cassa e di amministrazione da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2008 nonché le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per il 2007, che comportano un avanzo di amministrazione.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 23 *Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello.*
(*Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166*)

La presente legge istituisce la riserva naturale, d'interesse provinciale, Valle dell'Arcionello che comprende il territorio del comune di Viterbo, così come indicato nell'allegata cartografia.

L'intervento legislativo mira, in particolare, alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti nel territorio, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione delle attività economiche compatibili, nonché alla valorizzazione di elementi di interesse storico-culturale al fine di promuoverne la fruizione.

La gestione della riserva è affidata alla Provincia di Viterbo che provvede ad adottare, previo parere degli enti locali, i relativi strumenti di gestione, il bilancio e il rendiconto, secondo criteri e modalità indicati dalla normativa regionale di riferimento in materia di aree naturali protette. Alla medesima normativa la legge rinvia, altresì, per quanto riguarda la sorveglianza, le sanzioni e le misure di salvaguardia, precisando, in riferimento a quest'ultimo aspetto, che all'interno del perimetro della riserva l'attività venatoria è vietata, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 24 *Istituzione della riserva naturale lago di Vico.*
(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166)

La legge istituisce, nell'ambito del sistema delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale Lago di Vico, di interesse regionale. La riserva comprende parte dei territori dei comuni di Caprarola e di Ronciglione nonché quelli della riserva naturale parziale Lago di Vico, già istituita con la legge regionale n. 47 del 1982.

La gestione della riserva naturale è affidata all'ente regionale di diritto pubblico "Monti Cimini - riserva naturale lago di Vico", di nuova istituzione. Dalla data di insediamento del Consiglio direttivo del nuovo ente regionale cessa la gestione della riserva naturale parziale Lago di Vico da parte del comune di Caprarola e la Giunta regionale, sulla base di una ricognizione effettuata dal comune medesimo, attribuisce al nuovo ente regionale la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 25 *Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace.*
(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166)

La legge promuove la realizzazione di iniziative volte alla diffusione della cultura della pace, alla conoscenza degli orrori della guerra e dei progetti di disarmo, nonché a favore dei processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

Sono previsti, inoltre, contributi agli enti locali per favorire l'istituzione di "Case della pace". Destinatari dei contributi concessi dalla Regione sono gli enti locali, le organizzazioni sindacali, le università, le scuole, i centri di ricerca e le associazioni impegnate nella diffusione della cultura della pace e di promozione del disarmo.

La legge prevede, altresì, che ogni anno, in data 10 dicembre, in occasione dell'anniversario della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", sia celebrata la giornata per la pace.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 26 *Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare.*
(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166)

La legge, che fornisce la definizione della mediazione e del mediatore familiare, impegna la Regione a promuovere politiche idonee a sostenere la genitorialità, con particolare riferimento alla salvaguardia, nelle ipotesi di separazione,

divorzio o cessazione della convivenza, dell'equilibrio psico-fisico dei figli minorenni; istituisce, presso ogni azienda sanitaria locale, la figura del coordinatore per la mediazione familiare, delineandone i compiti e le finalità; dispone che il piano di zona dei distretti socio-sanitari, adottato dalla Conferenza dei sindaci, possa prevedere l'istituzione di un centro per la mediazione familiare distrettuale; istituisce l'albo regionale dei mediatori familiari.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 27 *Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 concernente: "Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare".*

(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166)

La legge modifica la precedente deliberazione con la quale è stata approvata la legge regionale concernente la mediazione familiare. In particolare, le modifiche apportate, che riguardano l'articolo che prevede l'istituzione dell'elenco regionale dei mediatori familiari, estendono anche ai laureati in discipline pedagogiche in possesso degli ulteriori requisiti prescritti la facoltà di iscrizione all'albo ed, inoltre, sopprimono l'obbligo per gli iscritti di esercitare esclusivamente l'attività di mediazione familiare.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 *Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.*

(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166)

La legge promuove i mercati riservati alla vendita diretta dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli (c.d. *farmer's markets*), nell'ambito del più generale obiettivo di miglioramento delle condizioni socio economiche degli imprenditori agricoli, valorizzazione delle produzioni agricole regionali e riduzione dei costi di trasporto e distribuzione delle merci.

In particolare, la legge prevede due tipologie di interventi. La prima si sostanzia nella concessione di contributi ai comuni o agli imprenditori agricoli professionali per l'avvio della realizzazione dei mercati, con particolare attenzione a quelli caratterizzati dalla vendita di prodotti biologici ai quali, infatti, è riservata una percentuale dei contributi annualmente disponibili.

La seconda prevede contributi ai comuni che, nell'ambito della gestione del servizio di mensa scolastica, introducano, nella preparazione dei pasti, l'utilizzo di prodotti provenienti dalle aziende di imprenditori agricoli che operano nei mercati stessi.

Inoltre è prevista una mappatura annuale dei mercati realizzati e l'attivazione di iniziative per una omogenea distribuzione degli stessi sul territorio nonché la realizzazione di campagne informative, la creazione di una sezione dedicata ai mercati sul portale web regionale e lo studio e realizzazione di un logo promozionale da mettere a disposizione dei comuni.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 *Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte.*
(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166)

La legge promuove la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli finalizzate alla commercializzazione dei prodotti dei propri associati e, a tal fine, prevede la concessione di contributi per l'avviamento delle organizzazioni stesse e per l'ampliamento delle relative attività, nonché per la trasformazione delle associazioni già esistenti. Disciplina, altresì, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori agricoli, istituisce il relativo elenco regionale e definisce le modalità di concessione di aiuti alle stesse.

Al fine di favorire l'integrazione tra i soggetti economici coinvolti nei processi di filiera, la legge promuove, inoltre, la sottoscrizione di accordi regionali di filiera, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari regionali.

Nell'obiettivo di dare impulso alle filiere corte e avvicinare produttori e consumatori, favorisce la creazione sia di gruppi di offerta, costituiti da filiere di produzione agricole e agroalimentari che offrono un paniere di prodotti per il consumo alimentare umano, che di gruppi d'acquisto, costituiti tra consumatori che si organizzano collettivamente per acquistare prodotti agricoli direttamente dalle imprese agricole o dai gruppi di offerta.

Sostiene, infine, la c.d. vendita diretta dei propri prodotti da parte delle imprese agricole, prevedendo contributi per l'allestimento di punti vendita aziendali o extraziendali.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 30 *Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati.*
(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 166)

La legge promuove l'attivazione del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza rivolto a particolari categorie di utenti in condizioni di fragilità sociale e di bisogno sanitario attraverso l'installazione di apparecchiature informatiche presso l'utenza.

Destinatari del servizio sono i cittadini di età superiore ai settantacinque anni monoreddito o che abbiano un red-

dito pensionistico inferiore a 10.000 euro l'anno. Possono usufruire del medesimo servizio anche i cittadini disabili di età inferiore ai sessantacinque anni.

I soggetti erogatori del servizio sono le aziende sanitarie locali che vi provvedono attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti, società pubbliche e private o con organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

È prevista una fase sperimentale di durata annuale nelle sole aziende sanitarie Roma B, Roma D e Frosinone le quali, a tale scopo, presentano alla Regione un progetto nel quale sono indicati il campione di popolazione cui è rivolto il servizio, i servizi erogati e i soggetti deputati all'erogazione.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).*

(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 167)

La legge determina il livello massimo del ricorso al mercato finanziario da parte della Regione per l'esercizio 2009 in termini di competenza e cassa, e prevede, altresì, che il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata sia subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, ad eccezione dei programmi comunitari e di specifiche deroghe stabilite in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, introduce alcuni limiti agli impegni di spesa, nonché disposizioni volte ad assicurare la copertura del disavanzo sanitario relativo agli anni 2007-2008. È istituito, inoltre, un apposito capitolo di spesa per sostenere le spese in materia di trasparenza e responsabilizzazione amministrativa.

Nell'ambito delle misure straordinarie volte al contrasto della crisi economica e sociale sono previsti i seguenti interventi: la promozione di un programma straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi del Lazio; l'istituzione di un apposito fondo destinato a sostenere la patrimonializzazione delle micro e piccole e medie imprese del Lazio, anche appartenenti al settore agricolo; l'istituzione di un fondo di garanzia per migliorare l'accesso al credito, ottimizzando il processo di monetizzazione dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione; l'istituzione di un fondo di solidarietà, volto a fornire un sostegno economico agli individui in situazione di transitoria difficoltà, al fine di ridurre e compensare situazioni di disagio economico dei titolari di mutui fondiari e ipotecari per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle in essere in materia di edilizia agevolata e di autorecupero; l'istituzione di un fondo di garanzia, al fine di sostenere le imprese beneficiarie dei finanziamenti comunitari; la concessione di prestiti fino a ventimila euro da restituire in cinque anni ad un tasso agevolato, al fine di incentivare l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, da parte delle imprese operanti sul territorio regionale; l'istituzione del distretto industriale di lavoro e servizi di Fiumicino denominato "Città del Volo" nonché di un fondo di rotazione, al fine di sostenere le imprese che operano nel settore; l'istituzione di un fondo destinato a sostenere la mobilità gratuita dei giovani di età inferiore ai 25 anni con un reddito ISEE inferiore a 20 mila euro.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di attività produttive, sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo sono previsti i seguenti interventi: l'istituzione di un fondo destinato a promuovere la nascita e lo sviluppo imprenditoriale delle attività creative; la partecipazione alla compagine sociale dell'ente Fiera di Sora spa per favorire lo sviluppo economico del settore fieristico del comune di Sora; la promozione, nell'ambito delle politiche per il sostegno del settore audiovisivo, della costituzione della fondazione "Lazio per lo sviluppo dell'audiovisivo". Inoltre, è previsto: uno stanziamento di 70 milioni di euro per la realizzazione di investimenti da parte di enti locali, municipi di Roma e circoscrizioni di comuni capoluogo di provincia (l'entità degli investimenti finanziabili dalla Regione non può essere inferiore a 50 mila euro); uno stanziamento di due milioni di euro per il 2009 e complessivi 18 milioni di euro per il 2010 e il 2011 per sostenere interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici presso il Monte Terminillo; un intervento in favore degli enti locali che versino in temporanea mancanza di liquidità e che abbiano rispettato nel corso dell'ultimo triennio il patto di stabilità, attraverso anticipazioni di cassa.

In materia tributaria sono apportate modifiche alla normativa regionale relativa al deposito in discarica dei rifiuti solidi al fine di razionalizzare la procedura di acquisizione delle somme dovute dai soggetti passivi del tributo in questione.

È poi prevista la promozione della costituzione di una Fondazione che avrà come fine statutario quello di promuovere iniziative in favore degli enti locali, ed in particolare per quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per sostenerli nella loro attività amministrativa nelle fasi di elaborazione, progettazione ed implementazione di azioni pubbliche attuative di normative, comunitarie, nazionali e della Regione.

Un ulteriore intervento finanziario è stabilito per consentire la piena operatività della LAIT s.p.a., società controllata dalla Regione stessa, che dovrà curare la realizzazione del sistema informatico regionale.

Un altro articolo, a carattere normativo, apporta modifiche alla legge regionale vigente concernente lo sviluppo del litorale laziale, prevedendo sostanzialmente uno snellimento procedurale rispetto alle modalità di formazione ed approvazione del programma regionale di interventi nella stessa materia.

Relativamente alle disposizioni in materia di sicurezza, affari istituzionali, tutela ambientale e territorio sono previste misure quali: l'istituzione di un fondo per l'attivazione di interventi, anche di natura finanziaria, a favore dei cittadini in condizioni disagiate vittime di reati; il raggruppamento o la fusione delle IPAB, in attesa della legge di riforma; la partecipazione alla "Fondazione dei diritti genetici" al fine di promuovere nel Lazio la realizzazione di un polo di ricerca, di alta formazione e di comunicazione scientifica e culturale sulle biotecnologie; la gestione diretta da parte della Regione o degli enti locali o l'affidamento di contratti di servizio di trasporto pubblico locale ad un distinto soggetto giuridico. Inoltre, un articolo della legge contiene modifiche alla normativa in materia di pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico, prevedendo la delega ai comuni della funzioni amministrative relative alle autorizzazioni paesaggistiche.

Un altro articolo, in seguito agli eventi meteorologici straordinari del 2008, prevede il finanziamento di un programma straordinario di difesa del suolo per attenuare il rischio di esondazione mediante opere di ripristino degli argini e di manutenzione dei corsi d'acqua.

In materia di patrimonio immobiliare è stabilito il vincolo ad uso esclusivamente pubblico del complesso ospedaliero San Giacomo per fini socio-sanitari e assistenziali, il quale, peraltro, non è interessato dal processo di dismissioni del patrimonio immobiliare regionale. È previsto, altresì, il concorso regionale, fino al 95 per cento della spesa, per opere di recupero relative ad immobili di proprietà di enti pubblici siti nei centri storici e di edifici destinati al culto aventi importanza storica, artistica o archeologica.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di lavoro, servizi sociali e sanità, sono previsti, in particolare, i seguenti interventi: il rimborso dei contributi previdenziali, per i primi sei mesi di contratto, per coloro che, con un reddito ISEE inferiore a 20 mila euro, devono ricorrere all'assistenza o all'aiuto domestico da parte di collaboratori, collaboratrici e assistenti familiari; la piena attuazione del piano socio-assistenziale, della concessione ai comuni dei contributi per la gestione degli asili nido, delle misure per l'assistenza alla donna, al bambino e alla famiglia e delle spese relative alle residenze sanitarie assistenziali; la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata; la promozione della creazione di un polo di solidarietà e di assistenza diurna ai senza fissa dimora presso la stazione Termini di Roma; l'istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale; l'istituzione del fondo per l'integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio-assistenziali; la realizzazione di un percorso assistenziale nei confronti delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica; la riqualificazione dei campi nomadi ubicati nel Comune di Roma, al fine di garantire condizioni dignitose di vivibilità, integrazione sociale e sicurezza; l'adozione di un programma di solidarietà mediante anticipazioni finanziarie a garanzia di prestiti personali o mutui, al fine di ridurre la situazione di disagio economico riguardante le famiglie e gli individui in situazioni di sovraindebitamento; l'istituzione di un buono sconto per un ammontare complessivo massimo di 500 euro per famiglie con un reddito inferiore a 15 mila euro al fine di promuovere attività culturali, sportive ed educative in favore dei giovani di età inferiore a 25 anni; la partecipazione della Regione alla realizzazione del primo congresso mondiale dedicato agli aspetti sociali, medici e chirurgici dell'endometriosi; la realizzazione di una rete regionale delle "banche del tempo", al fine di agevolare lo scambio di servizi di vicinato e favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali. Inoltre, sono previsti, in sinergia con l'ente bilaterale per il turismo della Regione, interventi di sostegno economico per i lavoratori del comparto turistico allo scopo di attenuare la crisi economico-occupazionale che interessa il comparto medesimo.

Le disposizioni in materia di istruzione e formazione prevedono, in particolare, l'istituzione di un fondo integrativo per il diritto allo studio scolastico; la promozione dell'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia attraverso la concessione di contributi ai comuni nonché l'istituzione del centro di documentazione regionale del sistema dell'istruzione a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione.

In materia di politiche per la casa, urbanistica e lavori pubblici, la legge finanziaria contiene, in particolare, disposizioni finalizzate alla ristrutturazione del patrimonio scolastico, alla concessione di contributi ai comuni per il pagamento delle rate dei mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti SpA.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 *Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009.*
(*Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48, s.o. n. 168*)

La legge quantifica il totale delle entrate e delle spese della Regione previste per l'anno 2009, sia in termini di competenza che di cassa, e approva il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011. Contiene anche l'autorizzazione all'amministrazione regionale a contrarre mutui o, in alternativa, prestiti obbligazionari, nonché a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, i mutui già stipulati e a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze o di tassi attraverso l'uso di strumenti derivati.

Analogamente a quanto stabilito nelle leggi di bilancio per gli ultimi esercizi finanziari, in deroga a quanto sancito dalla normativa vigente in materia di contabilità, per garantire la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, è consentito alla Giunta di operare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a differenti unità previsionali di base, ad esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

È previsto che entro il 30 giugno 2009 si effettui una verifica straordinaria degli obblighi del patto di stabilità interno ed eventualmente una limitazione dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto di stabilità medesimo.

La legge contiene, poi, la conferma di vigenti disposizioni legislative relative a trasferimenti e finanziamenti agli enti locali e modifiche a diverse leggi regionali, tra le quali quelle in materia di edilizia residenziale pubblica, di circoscrizioni comunali, di taxi, di aree naturali protette, di maestri di sci, di cultura e di architettura sostenibile e di bioedilizia, nonché una norma sulla durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo.

Sono, infine, approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2009, deliberati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione.

CAPITOLO TERZO

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Il Governo ha impugnato, ai sensi dell'articolo 127, primo comma della Costituzione, 7 delle 32 leggi regionali approvate nell'anno 2008.

In riferimento a 2 delle 7 leggi impuginate, la l.r. 21/2008 e la l.r. 31/2008, il Governo ha rinunciato all'impugnativa a seguito dell'adeguamento ai rilievi governativi da parte del Consiglio regionale.

Legge regionale	Motivi impugnativa
<p>Legge regionale 21 luglio 2008, n. 11 “Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua”</p>	<p>Secondo il ricorso del Governo le disposizioni regionali impuginate contrastano con la normativa statale che disciplina la vigilanza costiera ed il soccorso in mare, violando la competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. h) e g) della Costituzione. (<i>Delib. Cons. dei Ministri 19-09-2008</i>)</p>

Legge regionale	Motivi impugnativa
<p>Art. 1, commi 65, 69, 73, 79, da 80 a 82 e 85 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 “Assesamento del bilancio annuale e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Lazio”</p>	<p>Secondo il ricorso del Governo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 85 contrastano con le prerogative proprie del Commissario ad acta, previste dalla normativa statale, violando gli articoli 5, 118 e 120, secondo comma, Cost. e il principio di leale collaborazione. I commi 69 e 73, non prevedendo esplicitamente il blocco del turn-over del personale, ma un mero procedimento centralizzato di autorizzazione all'assunzione, violano gli articoli 3 e 97, nonché 81 Cost.; il comma 79 e i commi da 80 a 82 sono in contrasto con la normativa statale che attribuisce al Commissario la facoltà di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali, violando i principi fondamentali in materia di tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., nonché gli artt. 5 e 120, comma 2, Cost. in materia di potere sostitutivo ed il principio di leale collaborazione.</p> <p><i>(Delib. Cons. dei Ministri 10-10-2008)</i></p>

Legge regionale	Motivi impugnativa
<p>Legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20 “Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche”</p>	<p>Secondo il ricorso del Governo la Regione non ha provveduto ad ottemperare, entro il 30 settembre 2008, a quanto stabilito dalla normativa statale che prevede l'obbligo per le Regioni di provvedere al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, violando altresì il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3, Cost.</p> <p><i>(Delib. Cons. dei Ministri 30-01-2009)</i></p>

Legge regionale	Motivi impugnativa
<p>Art. 3 della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 “Istituzione del parco naturale regionale monti Ausoni e lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco”</p>	<p>Secondo il ricorso del Governo le disposizioni regionali contrastano con la normativa contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede “che le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”; le suddette disposizioni regionali pertanto violano l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché la legislazione di principio in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali. (Delib. Cons. dei Ministri 30-01-2009)</p>

Legge regionale	Motivi impugnativa
<p>Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 26 “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”</p> <p>Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 27 “Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 concernente: “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare””</p>	<p>Nei ricorsi con cui vengono impugnate le due leggi viene contestata la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. in quanto con la previsione della figura professionale del mediatore familiare viene travalicata la competenza legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni, che deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. (Delib. Cons. dei Ministri 20-02-2009)</p>

Legge regionale	Motivi impugnativa
<p>Art. 38 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”</p>	<p>Secondo il ricorso del Governo la disposizione regionale che prevede una ulteriore proroga per l'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale e autorizza la Giunta all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale su strada alla Spa Cotral Gestione, è in contrasto con gli articoli 43, 49 e 86 del Trattato CE, violando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, comma 1, Cost. nonché con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di tutela della concorrenza.</p> <p><i>(Delib. Cons. dei Ministri 13-02-2009)</i></p>

CAPITOLO QUARTO

PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE

Nel corso del 2008 sono state presentate complessivamente 89 proposte di legge regionale, di cui 70 di iniziativa consiliare, 19 di iniziativa della Giunta.

Tra le proposte di legge di iniziativa della Giunta una è stata successivamente ritirata (p.l. 388), pertanto il numero delle proposte di iniziativa della Giunta scende a 18 ed il numero complessivo delle proposte di legge regionale a 88.




Fig. 10 Ripartizione delle proposte di legge in base al soggetto dell'iniziativa

Tale dato complessivo è inferiore a quello riscontrato nel 2004 (99 proposte di legge, più una, d'iniziativa consiliare, successivamente ritirata), nel 2005 (125 proposte di legge, più 5, d'iniziativa consiliare, successivamente ritirate), nel 2006 (124 proposte di legge, più 2, d'iniziativa consiliare, successivamente ritirate) e nel 2007 (123 proposte di legge, più una, d'iniziativa consiliare, successivamente ritirata).




Fig. 11 Numero delle proposte di legge presentate in ciascun anno a decorrere dal 2004

Per ciò che concerne le proposte di legge d'iniziativa consiliare presentate nel corso dell'anno in esame, si ricavano i seguenti dati: 18 hanno come primo firmatario un esponente del PD, 13 di AN, 6 dell'UDC, 5 di Forza Italia, 5 del Movimento Libertà e Solidarietà, 4 della Lista civica per Marrazzo, 4 dell'UDEUR, 3 di Italia dei Valori, 3 dei Verdi, 2 del Partito della Rifondazione Comunista, 2 dei Repubblicani, Liberali, Riformatori, 2 dei Socialisti Riformisti – PdL, 1 dei Comunisti italiani, 1 del Gruppo Misto e 1 di Italia di mezzo – PD.




Fig. 12 Ripartizione delle proposte di legge d'iniziativa consiliare in base al gruppo di appartenenza politica

Relativamente alle materie trattate si riscontrano: 17 proposte di legge relative al macrosettore A; 12 al macrosettore B; 10 al macrosettore C; 39 al macrosettore D; 5 al macrosettore E; 6 al macrosettore F.




Fig. 13 Ripartizione delle proposte di legge regionale per macrosettori di materie

Si riscontra, quindi, una concentrazione d'interesse verso i macrosettori, nell'ordine, D ed A. Scendendo ancora nel dettaglio si rileva che tale interesse riguarda soprattutto le proposte di iniziativa consiliare; infatti le proposte di legge concernenti i macrosettori A e D presentate nel 2008 rappresentano il 64 per cento del totale e tra queste il 95 per cento è d'iniziativa consiliare.

L'interesse, invece, verso i macrosettori B e C risulta comune sia alle proposte di Giunta che a quelle di iniziativa consiliare, sebbene con caratteri più accentuati da parte di queste ultime. In particolare, le proposte di legge concernenti i macrosettori B e C presentate nel 2008 rappresentano il 25 per cento; tale percentuale scende al 9 per cento per quelle concernenti gli stessi macrosettori d'iniziativa della Giunta, ma rappresenta il 16 per cento di quelle d'iniziativa consiliare.

Proposta di legge n. 351 – Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 gennaio 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 352 – Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n.30 ed alla legge regionale 16 giugno 2003, n.16. Disposizioni in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale in favore di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, di personale militare e di personale addetto al servizio di polizia stradale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (Forza Italia)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14 gennaio 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 353 – Tutela e promozione della transumanza equina.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Maselli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14 gennaio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 354 – Normativa di disciplina tesa a facilitare i primi soccorsi in caso di emergenza “Ice – in caso di emergenza”.

Primo firmatario: Brancati (Repubblicani, Liberali e Riformatori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18 gennaio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 355 – Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Lazio a seguito di contagio di anemia infettiva equina dei capi di bestiame.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: E. Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18 gennaio 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 356 – Istituzione della riserva naturale regionale Sughereta di Pomezia.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21 gennaio 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 357 – Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: assegnata in data 21 gennaio 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 358 – Modalità di esercizio della medicine complementari da parte dei medici odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Leopardi (Udeur)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21 gennaio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 359 – Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Alagna (Lista civica per il Lazio)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23 gennaio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 360 – Modifiche all'articolo 70 della legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007 in materia di sportelli per l'emergenza abitativa.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4 febbraio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 361 – Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1976, n. 15 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6 febbraio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 362 – Qualità della regolazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Prestagiovanni (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11 febbraio 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 363 – Codice etico e di autodisciplina della Regione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Prestagiovanni (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11 febbraio 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 364 – Norme di incentivazione alle elezioni primarie nel Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12 febbraio 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 365 – Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n.6 (Individuazione degli ambiti ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36). Disposizioni transitorie.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14 febbraio 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 366 – Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario nelle aziende sanitarie e ospedaliere.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pallone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14 febbraio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 367 – Istituzione del registro regionale dei consulenti in infortunistica stradale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21 febbraio 2008

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 368 – Interventi a favore dell'edilizia sociale e nuove politiche abitative nella regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Paolantonio (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21 febbraio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 369 – Interventi regionali per lo sviluppo e la promozione della musica e del ballo tradizionale laziale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21 febbraio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 370 – Modifiche alla L.R. 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28 febbraio 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 371 – Interventi in favore dell'occupazione, attraverso la creazione, il sostegno e lo sviluppo di piccole e medie imprese eco-compatibili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (Idv)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28 febbraio 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 372 – Interventi regionali in merito a patologie identificate come allergie respiratorie: rimborso spese per l'acquisto di vaccini allergene specifici per la cura delle malattie allergiche respiratorie.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28 febbraio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 373 – Norme per la prevenzione, diagnosi e cura dell'anoressia, della bulimia e degli altri disturbi del comportamento alimentare.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (Lista civica Pietro Marrazzo per il PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28 febbraio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 374 – Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2008.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 marzo 2008

Macrosettore: E

Proposta di legge n. 375 – Istituzione del reddito sociale garantito – Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5 marzo 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 376 – Interventi in materia di politiche per la casa. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17 marzo 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 377 – Interventi di promozione in occasione della celebrazione dell'Anno Paolino.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Maselli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17 aprile 2008

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 378 – Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Resta (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30 aprile 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 379 – Interventi per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brancati (Liberali e Rete riformista dei cittadini)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26 maggio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 380 – Nuove disposizioni per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Regione. Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Maselli (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29 maggio 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 381 – Riconoscimento e valorizzazione delle rievocazioni storiche della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29 maggio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 382 – Disposizioni urgenti in materia di agricoltura.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29 maggio 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 383 – Soppressione delle Comunità Montane ed interventi regionali a favore dell'associazionismo sovracomunale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lollobrigida (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5 giugno 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 384 – Misure di razionalizzazione del servizio sanitario regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (Lista civica Pietro Marrazzo per il PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5 giugno 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 385 – Promozione e valorizzazione delle scuole di danza presenti sul territorio regionale ed istituzione dell'albo regionale delle scuole di danza.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (Movimento libertà e solidarietà)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9 giugno 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 386 – Istituzione del vigile campestre e relativo ufficio di prevenzione contro i fenomeni malvitosi a danno delle zone rurali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (Movimento libertà e solidarietà)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9 giugno 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 387 – Disposizioni per favorire la qualità degli atti normativi e l'efficacia degli atti di programmazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17 giugno 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 388 – “Razionalizzazione ed incentivazione delle forme di associazionismo sovracomunale e riordino delle comunità montana.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18 giugno 2008

Macrosettore: A

RITIRATA

Proposta di legge n. 389 – “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995 n. 2 Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo economico e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e successive modifiche”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (Partito della Rifondazione comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19 giugno 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 390 – Primo riordino delle comunità montane in attuazione dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (Movimento libertà e solidarietà)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23 giugno 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 391 – Attivazione stage per studenti universitari e/o neolaureati in attesa di prima occupazione ed istituzione dell'ufficio stage della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (Movimento libertà e solidarietà)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26 giugno 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 392 – Semplificazione della legislazione regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26 giugno 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 393 – Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Foschi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 luglio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 394 – Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia antica.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11 luglio 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 395 – Norme per la promozione di stili di vita positivi.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (Lista Marrazzo)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11 luglio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 396 – Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17 luglio 2008

Macrosettore: E

Proposta di legge n. 397 – Disciplina degli interventi regionali per prevenire e curare la devianza giovanile, ed in particolar modo il fenomeno del bullismo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18 luglio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 398 – Istituzione di una commissione d'inchiesta sulle assunzioni di personale e sull'affidamento di incarichi da parte degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e delle società a totale o prevalente partecipazione regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mariani (Verdi per la pace)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18 luglio 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 399 – Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri). Disposizioni per evitare la percezione della doppia indennità da parte del consigliere eletto al Parlamento italiano e europeo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (Partito di Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23 luglio 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 400 – Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Battaglia (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23 luglio 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 401 – Interventi a sostegno delle riproduzioni equine nella Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30 luglio 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 402 – Disposizioni per la definizione dell'inquadramento del personale regionale già destinatario dell'articolo 22, comma 8 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Gigli (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 settembre 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 403 – Interventi regionali per l'ampliamento dell'offerta formativa nella scuola primaria pubblica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (Ldv)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12 settembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 404 – Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12 settembre 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 405 – Disposizioni in materia di personale regionale. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (SR-Pdl)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19 settembre 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 406 – Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Laurelli (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19 settembre 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 407 – Testo unificato delle proposte di legge 402 -405 concernente "Disposizioni in materia di personale regionale inquadrato ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Gigli (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25 settembre 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 408 – Misure urgenti in materia sanitaria.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Battaglia (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7 ottobre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 409 – Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9 ottobre 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 410 – Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9 ottobre 2008

Macrosettore: E

Proposta di legge n. 411 – Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Maselli (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9 ottobre 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 412 – Destinazione pubblica del complesso ospedaliero S. Giacomo di Roma.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20 ottobre 2008

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 413 – Destinazione uso pubblico dei complessi ospedalieri S. Giacomo e Forlanini di Roma.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (SR-PdI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21 ottobre 2008

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 414 – Disciplina per la promozione e il riconoscimento dei sistemi produttivi locali, dei distretti produttivi e dei metadistretti.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28 ottobre 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 415 – Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 novembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 416 – Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita lavoro.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 novembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 417 – Norme in materia di istruzione, formazione professionale ed educazione non formale per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Massimi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 novembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 418 – Destinazione ad uso pubblico del complesso immobiliare denominato “Presidio ospedaliero S. Giacomo” di Roma.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4 novembre 2008

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 419 – Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Valentini (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5 novembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 420 – Misure a sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5 novembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 421 – Interventi a favore delle persone donatrici di sangue e di midollo osseo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10 novembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 422 – Promozione dello sviluppo socio-economico dell'ambito territoriale aeroportuale di Roma-Fiumicino. Misure straordinarie in favore dei lavoratori e delle imprese coinvolti dalla crisi aziendale del gruppo Alitalia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17 novembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 423 – Conservazione e riqualificazione agricolo-ambientale dell'agro romano.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17 novembre 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 424 – Interventi per il sostegno al credito finalizzato all'acquisto della prima casa a favore dei lavoratori privi di stabilità lavorativa.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24 novembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 425 – Norme per favorire l'utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (Movimento libertà e solidarietà)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 dicembre 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 426 – Norme in materia di liberalizzazione delle vendite.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Saponaro (Gruppo Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 dicembre 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 427 – Disciplina del diritto alla continuità assistenziale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3 dicembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 428 – Politiche regionali di intervento contro la povertà ed il disagio sociale attraverso la promozione dell'attività di recupero e di distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Grosso

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10 dicembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 429 – Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, L.R. 20.11.2001, n. 25)

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5 dicembre 2008

Macrosettore: E

Proposta di legge n. 430 – Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2009.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5 dicembre 2008

Macrosettore: E

Proposta di legge n. 431 – Promozione della costituzione della fondazione “Enrico Fermi” e partecipazione della Regione.

Iniziativa: Maselli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10 dicembre 2008

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 432 – Interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpatiforme.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10 dicembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 433 – Nuove norme in materia di tutela dei diritti del cittadino consumatore e utente.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10 dicembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 434 – Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio.

Iniziativa: Giunta regionale

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10 dicembre 2008

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 435 – Disposizioni per i servizi di tutela e la prevenzione dei rischi nei luoghi di pubblico intrattenimento o di pubblico spettacolo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15 dicembre 2008

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 436 – Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 concernente: “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Milana (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15 dicembre 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 437 – Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (Idv)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7 dicembre 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 438 – Interventi sul credito a favore delle piccole e medie imprese (Modifica lett. a) comma 3 articolo 52 legge regionale 22 maggio 1997, n. 11).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: S. Gargano (Italia di mezzo - PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22 dicembre 2008

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 439 – Interventi per la ristrutturazione dei centri bocciofilii.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22 dicembre 2008

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 440 – Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e norme di recepimento della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Battaglia (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22 dicembre 2008

Macrosettore: D

PARTE SECONDA
ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

CAPITOLO PRIMO

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI REGOLAMENTI

Nel 2008 la Giunta ha adottato 27 regolamenti, di cui 18 di attuazione o integrazione di leggi e 9 recanti modifiche al proprio regolamento di organizzazione. Nel 2005 i regolamenti approvati sono stati 18 – di cui 7 concernenti il sistema organizzativo dell'esecutivo – mentre nel 2006 sono stati soltanto 6 e nel 2007 16, di cui di modifica del regolamento di organizzazione, rispettivamente, 1 e 3.




Fig. 1 Regolamenti della Giunta nel quadriennio 2005, 2006, 2007 e 2008

I 27 regolamenti sono composti da 284 articoli e 697 commi, a fronte dei complessivi 319 articoli e 848 commi registrati nel 2005, dei 57 articoli e 125 commi nel 2006 e dei 181 articoli e 434 commi registrati nel 2007.

I testi nuovi sono 14 mentre le novelle sono 13.




Fig. 2 Modalità redazionali dei regolamenti.

Per quanto concerne l'oggetto - non considerando i 9 regolamenti relativi al sistema organizzativo della Giunta - 6 regolamenti riguardano il macrosettore A (*r.r. 5/2008; r.r. 6/2008; r.r. 11/2008; r.r. 13/2008; r.r. 20/2008; r.r. 25/2008*); 6 regolamenti il macrosettore B (*r.r. 3/2008; r.r. 12/2008; r.r. 16/2008; r.r. 17/2008; r.r. 18/2008; r.r. 19/2008*); uno il macrosettore C (*r.r. 15/2008*); uno il macrosettore D (*r.r. 7/2008*) e 4 il macrosettore F (*r.r. 2/2008; r.r. 4/2008; r.r. 21/2008; r.r. 22/2008*).




Fig. 3 Produzione regolamentare ripartita per macrosettori di materie

CAPITOLO SECONDO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEI REGOLAMENTI

Regolamento regionale 24 gennaio 2008, n. 1 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (Bollettino Ufficiale del 7 febbraio 2008, n. 5)*

Il regolamento introduce due modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; con la prima modifica si prevede una specifica norma derogatoria nell'articolo che disciplina il prezzo di stima per l'alienazione o l'acquisto di beni del patrimonio disponibile regionale, qualora l'alienazione o l'acquisto avvenga tra la Regione e le amministrazioni statali o le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Con la seconda modifica vengono introdotte nuove competenze in capo alle Direzioni regionali "Ragioneria generale", "Economia e finanza" e "Programmazione economica", come risultanti nell'allegato B al regolamento.

Regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 *Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria. (Bollettino Ufficiale del 21 febbraio 2008, n. 7)*

Il regolamento modifica il regolamento di attuazione della normativa regionale di riferimento in materia di edilizia residenziale pubblica sostanzialmente sotto due aspetti.

Un primo aspetto riguarda le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi ai soggetti richiedenti l'alloggio ai fini della formazione della relativa graduatoria. In particolare il regolamento limita il divieto di cumulabilità, previsto per tutte le condizioni di priorità, solo ad alcune espressamente indicate ed introduce la possibilità per i comuni di prevedere ulteriori condizioni di priorità, al fine di fronteggiare particolari situazioni di emergenza abitativa.

Un secondo aspetto riguarda l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria. Più precisamente il regolamento stabilisce, mediante un rinvio alla normativa regionale di riferimento in materia, le modalità attraverso le quali i soggetti gestori, nelle more dell'effettivo avvio dell'autogestione, recuperano dagli utilizzatori degli alloggi i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati.

Regolamento regionale 21 febbraio 2008, n. 3 *Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modificazioni.*

(Bollettino Ufficiale del 28 febbraio 2008, n. 8)

Il regolamento introduce numerose modifiche al regolamento 2/2002, adottato in attuazione della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 che detta norme in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento e prevede altresì il finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo.

Una prima serie di modifiche riguarda l'articolo 3, relativo ai soggetti beneficiari, dove si prevede una ulteriore categoria di soggetti e si introducono precisazioni in ordine alle società; viene sostituito il comma che disciplina i requisiti che devono possedere le imprese per accedere ai finanziamenti e sono modificati i requisiti che devono possedere le associazioni, i consorzi e le società consortili costituiti tra le imprese; viene infine aggiunto un comma con il quale si subordina l'accesso ai finanziamenti alla dimostrazione di determinati adempimenti.

È prevista l'abrogazione di tre articoli relativi rispettivamente ai finanziamenti per consulenze, finanziamenti per investimenti, e finanziamenti per la ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo.

Viene interamente sostituito l'articolo 6 che, in attuazione della legge regionale, disciplina le varie tipologie di finanziamenti per progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese relativi a investimenti, attività di ricerca e sviluppo, servizi reali e formazione.

La maggior parte delle modifiche dell'articolo 7, relativo ai costi ammissibili, risponde alla necessità di rendere il testo coerente rispetto alle modifiche apportate ai precedenti articoli; una nuova disposizione riguarda invece il calcolo dei contributi relativi ai servizi reali.

All'articolo 9, relativo ai contributi in regime de minimis, viene modificato il comma 1, dove si sostituisce il riferimento alla normativa comunitaria.

Anche l'articolo 13, relativo ai criteri di valutazione dei progetti, viene interamente sostituito; si prevede una disciplina meno dettagliata rispetto a quella precedente, rinviando al bando la determinazione del punteggio da attribuire a ciascun criterio.

Regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 4 *Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modificazioni. Disposizione transitoria.*

(Bollettino Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 16)

Il regolamento aumenta a 100 mila euro il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali di titolarità

dei soggetti richiedenti l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, già fissato in 100 milioni di lire dal regolamento di attuazione della normativa regionale di riferimento.

Regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 5 *Disciplina dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).*
(Bollettino Ufficiale del 7 maggio 2008, n. 17)

Il regolamento contiene la disciplina dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS), trasformata dalla legge regionale n. 1 del 2008 da ente pubblico dipendente in unità amministrativa della Regione ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

L'ARDIS è dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza della Giunta regionale.

È preposta allo svolgimento di attività tecnico operative connesse alle funzioni regionali in materia di difesa del suolo. In particolare, cura la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche di preminente interesse regionale relative alle aste principali dei bacini idrografici e provvede, in relazione alle opere stesse, alla polizia idraulica, ai servizi di piena e pronto intervento, al rilascio di autorizzazioni e pareri, alla polizia delle acque, al servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua. È preposta, altresì, alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di difesa delle coste.

Previe apposite intese tra la Regione e l'ente interessato, l'ARDIS può svolgere attività anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali.

Organo dell'ARDIS è il Direttore, nominato dalla Giunta regionale. Il relativo incarico è conferito per un periodo di cinque anni e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta, salvo conferma da parte della stessa.

Il Direttore predispose, sulla base del programma triennale adottato dalla Giunta regionale, un programma annuale di attività, contenente gli obiettivi, le priorità e i progetti da realizzare; predispose altresì il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, da sottoporre alla Giunta per la relativa adozione.

L'ARDIS si avvale di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale, ma può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni.

L'ARDIS dispone di risorse finanziarie rappresentate da un apposito fondo previsto nel bilancio regionale, da contributi disposti da enti pubblici o privati e da altri soggetti, da proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali o da attività svolte in favore di enti, da eventuali finanziamenti comunitari, statali o regionali.

Regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 6 *Disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).*
(Bollettino Ufficiale del 7 maggio 2008, n. 17)

Il regolamento contiene la disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP), trasformata dalla legge regionale n. 1 del 2008 da ente pubblico dipendente in unità amministrativa della Regione ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

L'ARP è dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza della Giunta regionale.

Svolge attività tecnico-operative volte ad assicurare lo sviluppo e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette e, in particolare, assiste gli organismi di gestione delle aree stesse nella predisposizione degli strumenti del piano e del regolamento nonché nella realizzazione degli interventi previsti dal programma pluriennale di promozione economica e sociale; collabora con la competente direzione regionale per predisporre piani e programmi finalizzati alla tutela e valorizzazione delle aree protette; effettua attività di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat, della flora e della fauna; cura la formazione professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale degli enti gestori delle aree protette; provvede, su richiesta della Giunta regionale, all'esercizio dei poteri sostitutivi concernenti la gestione delle aree naturali protette o la redazione del relativo piano e regolamento.

Previe apposite intese tra la Regione e l'ente interessato, l'ARP può svolgere attività anche nell'interesse degli enti locali e degli altri enti pubblici regionali.

Organo dell'ARP è il Direttore, nominato dalla Giunta regionale. Il relativo incarico è conferito per un periodo di cinque anni e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta, salvo conferma da parte della stessa. Il Direttore predispone, sulla base del programma triennale adottato dalla Giunta regionale, un programma annuale di attività, contenente gli obiettivi, le priorità e i progetti da realizzare; predispone altresì il regolamento di organizzazione dell'Agenzia, da sottoporre alla Giunta per la relativa adozione.

L'ARP si avvale di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale, ma può altresì avvalersi di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato nonché di consulenti esterni.

L'ARP dispone di risorse finanziarie rappresentate da un apposito fondo previsto nel bilancio regionale, da contributi disposti da enti pubblici o privati e da altri soggetti, da proventi derivanti da attività svolte in favore di enti, da eventuali finanziamenti comunitari, statali o regionali.

Regolamento regionale 14 maggio 2008, n. 7 *Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).* (Bollettino Ufficiale del 21 maggio 2008, n. 19)

Il regolamento disciplina gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle misure volte al contrasto del lavoro non regolare, gli interventi a favore dell'emersione e le modalità per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco dei tutori e di quello dei consulenti specialisti di cui all'articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2007. Lo stesso, oltre ad istituire la cabina di regia per il contrasto al lavoro non regolare e la commissione di valutazione dei progetti di emersione, stabilisce anche i criteri per la promozione delle campagne d'informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché individua le strutture deputate all'attuazione della l.r. 16/2007.

Il regolamento, inoltre, prevede che le misure per contrastare il lavoro non regolare siano attuate attraverso molteplici interventi mirati, tra i quali rientrano: a) la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese rivolte a tutte le componenti sociali e in particolare ai giovani; b) il riconoscimento di un sostegno finanziario ai datori di lavoro impegnati in un progetto di emersione; c) la promozione, sia di gruppi di acquisto, sia di marchi di qualità, di origine e di garanzia.

Il regolamento stabilisce poi ulteriori modalità per l'accesso agli interventi regionali a favore dell'emersione e definisce dettagliatamente i compiti del tutore che assiste il beneficiario nella redazione del progetto per l'emersione e nella predisposizione della necessaria documentazione. Prevede, in particolare, che il centro per l'impiego territorialmente competente esamini, sotto il profilo della correttezza formale e della completezza della documentazione, ai fini dell'accoglimento, le domande presentate dal datore di lavoro interessato. Nel caso in cui la domanda risulti carente è prevista, da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, l'assegnazione al datore di lavoro di un tutore che lo assiste nel perfezionamento e nell'invio della stessa. Possono beneficiare degli interventi regionali a sostegno dell'emersione: a) i datori di lavoro attivi in qualsiasi settore con unità operanti all'interno del territorio regionale; b) i lavoratori che svolgono la propria attività nel territorio regionale, in qualsiasi settore, nelle forme di lavoro autonomo o professionale. Detti soggetti devono avere, però, già avviato le procedure di regolarizzazione o aver già regolarizzato le posizioni retributive, contributive e assistenziali dei lavoratori inseriti nella domanda da presentare alla Regione.

Il regolamento, infine, disciplina i contenuti del progetto di emersione precisando che il medesimo è teso a far superare ai beneficiari degli interventi regionali le inefficienze economiche che minano la possibilità di una adeguata remunerazione dei fattori produttivi e l'inefficacia delle strategie e delle attività operative adottate e intraprese nelle diverse aree della gestione aziendale. Il progetto di emersione, in particolare, deve indicare gli obiettivi, le strategie e le attività e le risorse necessarie per raggiungerli, dimostrando dettagliatamente la sua fattibilità in relazione alle risorse disponibili. Il progetto di emersione, su richiesta del beneficiario, previo accordo con il tutore, può sempre essere modificato durante la sua realizzazione.

Regolamento regionale 3 giugno 2008, n. 8 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.*
(Bollettino Ufficiale del 14 giugno 2008, n. 22)

Il regolamento reca modifiche a diversi articoli del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, relativi all'amministrazione dei beni del demanio, del patrimonio indisponibile e disponibile regionale.

Si prevedono disposizioni analoghe per le tre categorie di beni; viene innanzitutto attribuita la competenza sull'amministrazione degli stessi alla direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato", ferma restando la competenza della Giunta a dettare gli indirizzi con apposita deliberazione.

Vengono parzialmente modificati gli articoli relativi alla utilizzazione dei beni per finalità pubbliche diverse, confermando la competenza della Giunta di individuare le stesse finalità ai fini della loro compatibilità con la natura del bene.

Infine agli articoli che prevedevano l'adozione di deliberazioni della Giunta regionale, relativamente ai contratti di concessione e alle risoluzioni degli stessi, alla locazione, l'affitto o l'uso, alle alienazioni di beni immobili, nonché agli acquisti, le permutate ed atti di liberalità, si attribuisce la competenza al direttore della direzione regionale competente, in coerenza con la previsione di attribuire la competenza sull'amministrazione dei beni alla direzione regionale competente.

Anche negli articoli riguardanti l'autotutela sui beni, si prevede l'adozione di atti motivati da parte del direttore della direzione generale competente, in luogo del decreto del Presidente della Giunta regionale.

Nell'articolo relativo alle alienazioni dei beni del patrimonio indisponibile, viene sostituito il comma riguardante le fasce frangivento in agro pontino.

Per quanto concerne in particolare i beni del patrimonio disponibile regionale si prevede l'abrogazione di alcune disposizioni relative all'edilizia residenziale pubblica e si introducono parziali modifiche alla definizione delle categorie di beni immobili.

Regolamento regionale 3 luglio 2008, n. 9 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.*
(Bollettino Ufficiale del 7 luglio 2008, n. 25)

Il regolamento reca modifiche a due articoli del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta relativi alla organizzazione delle strutture della Giunta regionale, nonché all'allegato B allo stesso regolamento, contenente l'organigramma delle strutture organizzative per la gestione.

Le modifiche agli articoli prevedono l'istituzione di una nuova direzione regionale denominata "Programmazione sanitaria" e la modifica di denominazione di due direzioni dello stesso dipartimento.

In coerenza con le modifiche apportate agli articoli, all'allegato B vengono rideterminate le competenze delle suddette direzioni regionali.

Regolamento regionale 3 luglio 2008, n. 10 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.*
(Bollettino Ufficiale del 7 luglio 2008, n. 25)

Il regolamento reca modifiche all'articolo del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta che disciplina il contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione. In particolare si prevede l'aumento del numero delle unità di personale presso la Segreteria del Presidente, con la connessa modifica del numero delle unità complessive per lo svolgimento delle attività delle suddette strutture.

Regolamento regionale 21 luglio 2008, n. 11 *Disciplina dell'Agenzia Regionale per lo Sport ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).*
(Bollettino Ufficiale del 28 luglio 2008, n. 28)

Il regolamento, in attuazione della normativa di carattere generale sulle agenzie di cui alla l.r. 1/2008, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia regionale per lo sport istituita ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto mediante trasformazione del preesistente ente pubblico dipendente di cui alla l.r. 15/2002.

Le agenzie, previste dal citato articolo dello Statuto regionale, sono unità amministrative interne della Regione dotate di ampia autonomia gestionale, organizzativa e contabile cui è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale. L'agenzia per lo sport è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di sport di cui alla citata l.r. 15/2002 ed è titolare di numerose altre funzioni tra cui si evidenziano, in particolare, quelle relative alla ricognizione del patrimonio immobiliare e strutturale, alla definizione degli strumenti di comunicazione e diffusione dei dati anche attraverso l'implementazione di un portale regionale, alla realizzazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione. L'agenzia può svolgere, inoltre, attività di consulenza e assistenza tecnica anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

L'organizzazione interna è disciplinata da apposito regolamento proposto dal direttore e approvato dalla Giunta regionale. Il direttore, oltre a dirigere e coordinare complessivamente l'attività dell'agenzia, nel rispetto degli atti di in-

dirizzo e di direttiva adottati dalla Giunta regionale, è titolare di altre funzioni e compiti quali, tra l'altro, l'adozione della proposta del programma annuale di attività nonché di tutti gli atti e i provvedimenti necessari a garantire efficacia, efficienza ed economicità alla gestione quali il bilancio preventivo, l'assestamento, le eventuali variazioni e il rendiconto generale.

Le risorse finanziarie sono costituite, oltre che da fondi propri del bilancio regionale, anche da contributi provenienti da altri soggetti pubblici e privati nonché da proventi derivanti dall'attività di consulenza svolta dall'agenzia.

Il regolamento in esame prevede, infine, che la Giunta regionale eserciti la vigilanza ed il controllo sull'agenzia, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti del direttore in caso di grave pregiudizio dell'interesse pubblico ovvero mediante l'annullamento di atti illegittimi adottati dal medesimo.

Regolamento regionale 11 agosto 2008, n. 12 *Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006).*

(Bollettino Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 31)

Con il regolamento di attuazione e integrazione della norma della legge finanziaria regionale per il 2006, relativa agli interventi regionali in favore dei centri commerciali naturali, viene dettata una nuova disciplina che abroga quella prevista dal regolamento previgente. Ai fini del potenziamento e della valorizzazione dei centri commerciali naturali, ossia di spazi concepiti come unici, anche se non omogenei e sviluppatasi nel tempo senza una programmazione unitaria, caratterizzati da un insieme di esercizi commerciali, di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizi, la Regione finanzia i programmi comunali diretti, tra l'altro, a realizzare servizi adeguati alle esigenze distributive e dei consumatori, a integrare l'attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo, a promuovere la distribuzione commerciale dei prodotti tipici locali e a favorire la promozione turistica del territorio attraverso il sistema distributivo. Il regolamento stabilisce i criteri generali per la valutazione dei programmi comunali, le spese ammissibili ai finanziamenti, le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti ed i relativi controlli.

Regolamento regionale 22 agosto 2008, n. 13 *Disciplina dell'Agenzia regionale Lazio Lavoro ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti).*

(Bollettino Ufficiale del 28 Agosto 2008, n. 32)

Il regolamento in esame, in attuazione della normativa di carattere generale sulle agenzie di cui alla l.r. 1/2008, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia Lazio Lavoro istituita ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto mediante trasformazione del preesistente ente pubblico dipendente di cui alla l.r. 38/1998.

Le agenzie, previste dal citato articolo dello Statuto regionale, sono unità amministrative interne della Regione dotate di ampia autonomia gestionale, organizzativa e contabile cui è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale. All'agenzia Lazio Lavoro sono attribuite funzioni di assistenza tecnica nei confronti dell'assessorato competente in materia di lavoro; in particolare, essa provvede, tra l'altro, al monitoraggio ed alla valutazione dei servizi per il lavoro, al supporto per la gestione dei sistemi informativi, alla valutazione, al monitoraggio ed al controllo circa l'utilizzazione dei fondi comunitari, al supporto tecnico ed operativo di carattere specialistico nel campo dell'incontro tra domanda ed offerta e nelle politiche attive del lavoro.

L'organizzazione interna è disciplinata da apposito regolamento proposto dal direttore e approvato dalla Giunta regionale. Il direttore, oltre a dirigere e coordinare complessivamente l'attività dell'agenzia, nel rispetto degli atti di indirizzo e di direttiva adottati dalla Giunta regionale, è titolare di altre funzioni e compiti quali, tra l'altro, l'adozione della proposta del programma annuale di attività nonché di tutti gli atti e i provvedimenti necessari a garantire efficacia, efficienza ed economicità alla gestione quali il bilancio preventivo, l'assestamento, le eventuali variazioni e il rendiconto generale.

Il regolamento in esame prevede, infine, che la Giunta regionale eserciti la vigilanza ed il controllo sull'agenzia, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti del direttore in caso di grave pregiudizio dell'interesse pubblico ovvero mediante l'annullamento di atti illegittimi adottati dal medesimo.

Regolamento regionale 3 settembre 2008, n. 14 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie. (Bollettino Ufficiale del 13 settembre 2008, n. 34)*

Il regolamento contiene numerose modifiche al regolamento che disciplina l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale (n.r. 6 settembre 2002, n. 1), adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

L'articolo 1, in particolare, prevede una nuova denominazione della conferenza di coordinamento istituita dall'articolo 3 del r.r. 1/2002, - Conferenza di coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa - e la possibilità che la stessa possa essere presieduta e convocata, oltre che dal Presidente della Regione, anche, su delega di quest'ultimo, dal Segretario generale. La conferenza interdipartimentale, già prevista nel regolamento 1/2002 per il coordinamento delle attività gestionali, viene istituita presso il Segretariato generale e risulta composta, oltre che dai direttori generali, anche dai direttori regionali, che, in qualità di membri eventuali, partecipano alle sedute in relazione alle materie da trattare e con funzioni consultive. Le attribuzioni di tali nuove funzioni al Segretario generale hanno rese necessarie le modifiche all'articolo 7 del r.r. 1/2002, che ne contiene l'elencazione.

Le strutture direzionali dipartimentali di staff, di cui all'articolo 17 del r.r. 1/2002, vengono previste solo a responsabilità dirigenziale per l'espletamento di funzioni di supporto alle attività proprie del direttore di dipartimento. L'individuazione delle stesse, con un limite massimo di sette per ogni dipartimento, ed un contingente di personale per ognuna di massimo trentacinque unità, avviene con atto di organizzazione del direttore di dipartimento. Una disposizione transitoria del regolamento dispone l'operatività di quelle esistenti fino alla individuazione delle nuove. Limiti vengono introdotti inoltre sia per il contingente di personale della segreteria operativa posta alle dirette dipendenze del direttore di dipartimento, sia per quello delle segreterie delle direzioni regionali.

Sono interessate dalle modifiche anche le norme che disciplinano l'attività contrattuale dei singoli dipartimenti, quelle relative ai requisiti richiesti per il conferimento di incarichi dirigenziali ed al corrispondente trattamento economico, nonché le disposizioni contenute nell' allegato B, H e I riguardanti rispettivamente l'organigramma delle strutture organizzative per la gestione, i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e i dati essenziali del ruolo di dirigente.

Regolamento regionale 3 settembre 2008, n. 15 *Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro pontino) e successive modificazioni.*
(Bollettino Ufficiale del 13 settembre 2008, n. 34)

Il regolamento, in attuazione della legge regionale n.22 del 1995, disciplina la cessione e l'alienazione dei terreni destinati alle c.d. fasce frangivento nonché la concessione delle servitù di passaggio sulle fasce stesse. Contiene, altresì, disposizioni sulle relative modalità di gestione ed utilizzazione.

Le fasce frangivento interessate sono quelle costituite su terreni dell'Agro pontino, all'interno o all'esterno dei perimetri urbani o in zone agricole.

In particolare, i terreni destinati a fasce frangivento ubicati all'interno dei perimetri urbani sono prioritariamente ceduti, a titolo gratuito, ai comuni che in tal senso abbiano già fatto richiesta alla Regione ai sensi del regolamento regionale n. 1 del 2002 (art. 541, comma 3), nei termini ivi previsti. Diversamente, gli stessi terreni sono alienati, a titolo oneroso, secondo il seguente ordine di priorità: ai comuni che non ne abbiano già fatto richiesta con le suddette modalità; ai frontisti; ai confinanti.

Relativamente, invece, ai terreni destinati a fasce frangivento ubicati all'esterno dei perimetri urbani o in zone agricole, ne è possibile l'alienazione a condizione che abbiano perso la loro specifica funzione per carenza di alberature di eucaliptus e/o conifere radicate sui terreni stessi ovvero per irreversibile trasformazione conseguente ad occupazione senza titolo o, ancora, per l'eccessiva onerosità del ripristino dell'originaria funzione del bene; in tali casi, l'alienazione diviene possibile in favore degli stessi soggetti sopra indicati e nel rispetto del medesimo ordine di priorità.

Ai fini dell'alienazione, la stima del valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo del terreno spetta al soggetto ge-

store delle fasce frangivento ed è effettuata con riferimento ai valori correnti di mercato relativi a beni con caratteristiche analoghe.

Per quanto riguarda, invece, le concessioni di servitù di passaggio, queste sono rilasciate ai richiedenti nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e, comunque, purchè non confliggano con l'interesse pubblico primario che si è voluto perseguire realizzando la barriera frangivento e subordinatamente alla salvaguardia della barriera stessa. Ai fini del relativo rilascio, il richiedente è tenuto a versare alla Regione un importo forfettario pari ad euro 35 per mq.

Infine, in attuazione dell'articolo 7-ter della legge regionale n. 22 del 1995, che conferisce a chiunque abbia esercitato o eserciti il passaggio su terreni destinati a fasce frangivento, senza il necessario provvedimento di concessione, la possibilità di regolarizzare la propria posizione, il regolamento regionale definisce altresì l'ammontare dell'importo forfettario da versare alla Regione al fine di ottenere la relativa concessione in sanatoria.

L'importo varia a seconda del periodo nel quale ha avuto inizio l'utilizzo senza titolo del terreno ed è pari a:

- euro 100 per mq, nel caso di utilizzo iniziato anteriormente al 31 dicembre 1994;
- euro 75 per mq, nel caso di utilizzo iniziato tra il 1995 e il 2000;
- euro 50 per mq, nel caso di utilizzo iniziato tra il 2001 e il 2007.

Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 *Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.*
(*Bollettino Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 41, s.o. n. 130*)

Si tratta di un regolamento autorizzato dalla legge regionale n. 13 del 2007, sull'organizzazione turistica regionale, a disciplinare le strutture ricettive extralberghiere sulla base delle norme generali regolatrici della materia da essa dettate, determinando l'abrogazione delle leggi regionali previgenti. In particolare, il regolamento individua come tipologie di strutture ricettive extralberghiere gli affittacamere, gli ostelli per la gioventù, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, i *bed and breakfast*, gli alberghi diffusi e i rifugi montani, disciplinandone i requisiti minimi funzionali e strutturali e prevedendone le specificazioni aggiuntive che possono assumere in relazione alle caratteristiche oggettive possedute o ai servizi complementari offerti.

Vengono, poi, stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ed i relativi segni distintivi nonché gli indirizzi per assicurare i livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti di classificazione delle strutture e di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa. Infine, oltre alle norme sui casi di chiusura temporanea autorizzata dal comune, il regolamento contiene disposizioni transitorie comuni ai vari tipi di strutture ricettive extralberghiere e specifiche per i *bed and breakfast* e le case e appartamenti per ferie gestiti in forma non imprenditoriale.

Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 *Disciplina delle strutture ricettive alberghiere.*
(*Bollettino Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 41, s.o. n. 130*)

Si tratta di un regolamento autorizzato dalla legge regionale n. 13 del 2007, sull'organizzazione turistica regionale, a disciplinare le strutture ricettive alberghiere sulla base delle norme generali regolatrici della materia da essa dettate, determinando l'abrogazione delle leggi regionali previgenti. In particolare, il regolamento individua come tipologie delle strutture ricettive gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i motels, definendone le caratteristiche ed i requisiti strutturali e funzionali minimi, nonché le specificazioni aggiuntive, quali, ad esempio, centro benessere, centro congressuale, residenze d'epoca o albergo termale, che possono assumere in base alle caratteristiche oggettive possedute o ai servizi complementari offerti.

Vengono, poi, stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ed i relativi segni distintivi nonché gli indirizzi per assicurare i livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti di classificazione delle strutture e di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa. Oltre a disposizioni specifiche sulla denominazione, l'insegna, la targa e altri obblighi informativi, il regolamento contiene anche una disciplina transitoria.

Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 *Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.*
(*Bollettino Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 41, s.o. n. 130*)

Si tratta di un regolamento autorizzato dalla legge regionale n. 13 del 2007, sull'organizzazione turistica regionale, a disciplinare le strutture ricettive all'aria aperta sulla base delle norme generali regolatrici della materia da essa dettate, determinando l'abrogazione delle leggi regionali previgenti. Il regolamento individua quali tipologie delle strutture ricettive all'aria aperta i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate per la sosta temporanea, determinandone le caratteristiche e i requisiti minimi strutturali e funzionali e disciplinandone aspetti specifici, quali le aree destinate a servizi generali, le unità abitative mobili, il rimessaggio e la custodia di veicoli e l'accesso di animali domestici.

Vengono, poi, stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ed i relativi segni distintivi nonché gli indirizzi per assicurare i livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti di classificazione delle strutture e di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa. Il regolamento disciplina anche il regime transitorio.

Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 *Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale. (Bollettino Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 41, s.o. n. 130)*

Si tratta di un regolamento autorizzato dalla legge regionale n. 13 del 2007, sull'organizzazione turistica regionale, a disciplinare le agenzie di viaggi e turismo sulla base delle norme generali regolatrici della materia da essa dettate, determinando l'abrogazione delle leggi regionali previgenti. Il regolamento individua, innanzitutto, le due attività principali che le agenzie di viaggi possono svolgere congiuntamente o disgiuntamente e che consistono nella organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per singole persone o gruppi e nell'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere organizzati da tour operator, con le connesse attività preparatorie o successive. Vengono, poi, individuate le ulteriori attività che le agenzie di viaggi possono svolgere, quali, tra l'altro, l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari, il noleggio di autovetture o altri mezzi di trasporto, l'organizzazione di convegni e congressi e l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze assicurative per infortuni, assistenza sanitaria, furto o danni al bagaglio.

Altri aspetti disciplinati dal regolamento riguardano l'apertura delle agenzie e delle filiali e i responsabili di esse con i relativi requisiti professionali.

Il regolamento si sofferma sui criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale delle agenzie sicure, che sono agenzie di viaggio che, nello svolgimento delle proprie attività, forniscono precise garanzie rispetto al livello organizzativo, all'affidabilità verso il cliente e all'eticità dell'offerta.

Completano il quadro normativo dettato dal regolamento le disposizioni sull'elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale e sul turismo scolastico.

Regolamento regionale 30 ottobre 2008, n. 20 *Disciplina dell'Istituto Montecelio, Agenzia Regionale per la Comunicazione e la Formazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera e), della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti). (Bollettino Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 41, s.o. 129)*

Il regolamento, in attuazione della normativa di carattere generale sulle agenzie di cui alla l.r. 1/2008, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia Montecelio istituita ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto mediante trasformazione del preesistente "ente regionale per la comunicazione istituto Montecelio" di cui alla l.r. 64/1994.

Le agenzie, previste dal citato articolo dello Statuto regionale, sono unità amministrative interne della Regione dotate di ampia autonomia gestionale, organizzativa e contabile cui è preposto un direttore nominato dalla Giunta re-

gionale. All'agenzia Montecelio sono attribuite numerose funzioni relative a materie afferenti al diritto allo studio, alla promozione culturale ed educativa nonché alla formazione professionale. In particolare, essa provvede, tra l'altro, alla formazione di esperti nel settore della comunicazione, a fornire assistenza tecnica alla Regione nelle materie di propria competenza e ad espletare attività di studio, ricerca e sperimentazione. L'organizzazione interna è disciplinata da apposito regolamento proposto dal direttore e approvato dalla Giunta regionale ed è articolata in strutture organizzative di livello dirigenziale, in conformità alla normativa regionale vigente, cui sono preposti dirigenti attraverso incarichi conferiti dal direttore. Quest'ultimo, oltre a dirigere e coordinare l'attività dell'agenzia nel rispetto degli atti di indirizzo e di direttiva adottati dalla Giunta regionale, è titolare di altre funzioni e compiti quali, tra l'altro, l'adozione della proposta del menzionato regolamento di organizzazione e del programma annuale di attività nonché di tutti gli atti e i provvedimenti necessari a garantire efficacia, efficienza ed economicità alla gestione dell'agenzia. Il regolamento prevede, inoltre, un organo di consulenza denominato "comitato scientifico didattico" costituito da tre a cinque esperti nominati dalla Giunta regionale che si esprimono, in particolare, sugli atti di programmazione relativi all'attività didattica.

Le risorse finanziarie sono costituite da fondi stanziati nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base, da contributi erogati da enti pubblici e privati o da altri soggetti nonché da specifici finanziamenti disposti dallo Stato o dalla Regione. Il bilancio di previsione dell'agenzia, così come l'assestamento, le eventuali variazioni e il rendiconto generale, sono adottati dal direttore e trasmessi alle direzioni regionali competenti in materia di diritto allo studio e bilancio.

Il regolamento prevede, infine, che la Giunta regionale eserciti la vigilanza ed il controllo sull'agenzia, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti del direttore in caso di grave pregiudizio dell'interesse pubblico ovvero mediante l'annullamento di atti illegittimi adottati dal medesimo.

Regolamento regionale 31 ottobre 2008, n. 21 *Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 luglio 2006, n. 8 (Disciplina per la concessione di contributi destinati al ripristino di fabbricati privati ad uso abitativo danneggiati a causa di eventi imprevedibili).*
(Bollettino Ufficiale del 7 novembre 2008 n. 41, s.o. 129)

Il regolamento disciplina i profili pratici ed operativi del Fondo per gli eventi imprevedibili e le calamità naturali istituito dalla l.r. 8/2006.

Il Fondo, destinato ai comuni, è finalizzato a sostenere i proprietari di immobili danneggiati dagli eventi imprevedibili e dalle calamità naturali che sono elencati per tipologia, a titolo esemplificativo, nel regolamento.

Costituiscono ulteriore contenuto del regolamento, tra l'altro, le modalità per la presentazione ai comuni da parte dei privati delle domande di contributo e i relativi criteri di valutazione, le modalità per la richiesta di accesso al Fondo da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione tra i comuni stessi.

L'attività di controllo sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative è affidata alla Direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, oltre ad impartire direttive e fornire prescrizioni di natura tecnica e urbanistica, può disporre, in caso di accertato inadempimento e a seconda della gravità dello stesso, la riduzione o la revoca del contributo.

Regolamento regionale 19 novembre 2008, n. 22 *Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modificazioni. Disposizione transitoria.*
(Bollettino Ufficiale del 28 novembre 2008, n. 44)

Il regolamento modifica i criteri e le modalità di gestione del Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, già definiti nel regolamento di attuazione della normativa regionale di riferimento in materia di edilizia residenziale pubblica.

In particolare è previsto che le risorse del fondo siano destinate a tutti i comuni e non solo a quelli con maggiore tensione abitativa e che le stesse siano ripartite in base non al numero degli sfratti, ma al fabbisogno accertato dai comuni con appositi bandi predisposti nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Regolamento regionale 25 novembre 2008, n. 23 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.*
(Bollettino ufficiale del 28 novembre 2008, n. 44)

Il regolamento contiene disposizioni di modifica del regolamento di organizzazione degli uffici della Giunta regionale. Una prima modifica consiste nell' inserimento di un nuovo articolo con il quale si prevede e disciplina una nuova struttura di diretta collaborazione, denominata "Segreteria della Giunta; ad essa è preposto il segretario della Giunta e si avvale di una struttura istituita presso la direzione regionale "Protezione civile-Attività della Presidenza"; la suddetta nuova norma ha reso necessarie ulteriori modifiche agli articoli, all'allegato A e BB del regolamento 1/2002 nelle parti in cui sono stati interessati dalle nuove disposizioni.

Con riferimento alle direzioni regionali il regolamento 24/2008 prevede una nuova "direzione "energia e rifiuti" e a seguito della soppressione di quella relativa all' "Attività della Presidenza" stabilisce che le relative funzioni vengano

svolte dalla direzione regionale "Protezione Civile", alla cui denominazione aggiunge: "Attività della Presidenza"; nell'allegato B vengono apportate le modifiche necessarie a specificare le nuove funzioni delle suddette direzioni regionali.

L'incarico di dirigente d'ufficio è stato ricompreso, mediante una modifica all'allegato H, tra quelli ai quali si applicano i criteri indicati per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture organizzative, nonché le procedure previste per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

Regolamento regionale 28 novembre, n. 24 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.*
(Bollettino ufficiale del 6 dicembre 2008, n. 45)

Il regolamento modifica il regolamento di organizzazione degli uffici e della Giunta regionale, stabilendo innanzitutto una diversa disciplina per il conferimento dell'incarico di responsabile delle posizioni individuali con compiti di staff e con funzioni di consulenza, studio e ricerca del Segretariato generale.

Tale disciplina prevede che il suddetto incarico venga assegnato sulla base di un rapporto fiduciario, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale "Organizzazione e personale" e non più con provvedimento di Giunta da adottarsi nel rispetto di una specifica procedura; tale procedura continua invece ad applicarsi ai casi di conferimento di incarichi di responsabilità delle altre strutture del Segretariato.

Relativamente invece alla normativa prevista in materia di mobilità all'interno delle strutture della Giunta regionale, con il regolamento è previsto che la mobilità e l'assegnazione del personale non dirigenziale in ciascun direzione sia disposta con atto di organizzazione del direttore regionale interessato.

Regolamento regionale 17 dicembre 2008, n. 25 *Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2007, n. 8 (Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili).*
(Bollettino Ufficiale del 20 dicembre 2008, n. 47)

Il regolamento si limita a modificare alcune disposizioni del regolamento del forum regionale per le politiche giovanili relative alle modalità di svolgimento dei lavori del forum, al Presidente, al Vice Presidente e al Direttivo.

L'ufficio di presidenza è soppresso e, a seguito di tale modifica, il Presidente presiede e convoca il Forum e il Direttivo.

È ridotto il numero dei componenti il direttivo: ne fanno, infatti, parte il Presidente, il Vice Presidente e altri nove componenti e sono state, altresì, ampliate le competenze dello stesso.

Regolamento regionale 17 dicembre, n. 26 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.*
(Bollettino Ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48)

Il regolamento modifica il regolamento di organizzazione degli uffici e della Giunta regionale con riferimento alle disposizioni che stabiliscono l'istituzione dell'Ufficio rapporti istituzionali.

Inoltre è previsto che la segreteria di cui si avvale il capo del predetto ufficio sia coordinata da un responsabile scelto tra i dipendenti assegnati alla stessa struttura e che a questi spetti un trattamento economico da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 27 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.*
(Bollettino ufficiale del 27 dicembre 2008, n. 48)

Il regolamento modifica il regolamento di organizzazione degli uffici e della Giunta regionale attraverso la sostituzione dell'articolo 536, relativo all'individuazione del valore dei beni immobili regionali disponibili.

Nella nuova formulazione dell' articolo 536 il prezzo di stima non viene più stabilito da una commissione tecnica istituita *ad hoc*, determinato dalla direzione regionale competente, previa apposita perizia effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente utilizzati nel settore, ed in particolare di quelli dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI). Nel caso di in cui il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, l'incarico di provvedere viene affidato prioritariamente a dipendenti regionali ovvero, in caso di inesistenza o carenza di professionalità idonee interne, a soggetti esterni all'amministrazione regionale scelti sulla base di terne di professionisti indicati dagli ordini professionali di appartenenza.

La pubblicazione è stata redatta dal Servizio Legislativo
del Consiglio regionale del Lazio

Supervisione:
Costantino Vespasiano

Coordinamento:
Alessandra Tartaglia

Redazione:
Laura Bruni
Paola Carra
Francesco Drago
Giovanni Lavitola
Enrico Laurenti
Ida Maietta
Teresa Malavenda
Anastasia Sciubba Di Nunzio
Alessandra Tartaglia
Paola Tiburzi

La grafica è stata curata dal Servizio Ufficio
di Presidenza, Comunicazione, Stampa e Relazioni esterne

Stampa
Tipografia TIPAR Arti Grafiche – Roma
Aprile 2010

